

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
EX DECRETO LEGISLATIVO 231/2001
DI FIRA SPA**

Parte speciale

**Adottato con delibera del
Consiglio di Amministrazione
del dicembre 2020 (REV 3)**

STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE

La Parte Speciale del presente aggiornamento del Modello si compone innanzitutto di una sezione preliminare, specificamente dedicata all'individuazione delle aree di attività a rischio e alla determinazione delle regole generali cui deve uniformarsi la condotta degli Organi Sociali, dei Dipendenti, dei Partner commerciali, dei Collaboratori e consulenti e dei soggetti esterni che operano in nome e/o per conto della Società (c.d. Destinatari del Modello).

Alla parte preliminare seguono singole Sezioni dedicate alle diverse categorie di reati prese in considerazione dal Decreto, aggiornate in base alle modifiche normative introdotte sino al momento della redazione del presente Aggiornamento (in particolare sono stati aggiornati e approfonditi tutti gli argomenti già trattati nella precedente versione della Parte Speciale ed è stata introdotta la Sezione "E" relativa ai c.d. reati informatici).

Le Sezioni sono:

- A Sezione A – Reati contro la P.A. e il patrimonio;
- B Sezione B – Reati Societari;
- C Sezione C – Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- D Sezione D – Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, reati tributari
- E Sezione E – Reati informatici
- F Sezione F – Piano per la prevenzione della corruzione

Per ciascuna Sezione sono descritte:

- le potenziali aree a rischio;
- i principi di comportamento e controllo nelle aree a rischio;
- i principi relativi alla predisposizione delle procedure per la prevenzione dei reati;
- gli elementi specifici delle procedure inerenti le operazioni a rischio.

PRINCIPI GENERALI

Rispetto delle leggi

I Destinatari del Modello sono tenuti al rispetto delle leggi italiane e comunitarie.

Nessun Destinatario del Modello può costringere o sollecitare altri Destinatari a violare le leggi italiane o comunitarie.

Conflitto di interessi

I Dipendenti e i componenti degli Organi Sociali destinatari del Modello devono valutare, prima di ogni operazione, la possibilità che si manifestino conflitti di interesse, attuali e/o potenziali, e provvedere affinché il conflitto venga evitato a priori.

Rappresentano indicazioni non esaustive e puramente esemplificative del conflitto di interesse:

- ✓ condurre un'operazione in una posizione di vertice e avere interessi economici diretti o indiretti (tramite familiari e parenti) con i fornitori e/o clienti che collaborano all'operazione;
- ✓ curare i rapporti con i fornitori e svolgere con loro attività personali o tramite familiari;
- ✓ accettare favori da terzi per favorirli nei rapporti con la Società.

Chiunque si trovi in una situazione di conflitto di interesse è tenuto a darne comunicazione al proprio superiore gerarchico, il quale, oltre a informare l'Organismo di Vigilanza, deve valutare e attivare le misure per cui, nonostante il potenziale conflitto d'interesse, l'operazione sarà condotta nel rispetto delle abituali condizioni.

In caso di dubbio o di impossibilità a risolvere il conflitto l'operazione deve essere sospesa.

Al riguardo si segnala che nel verbale del Consiglio di Amministrazione n. 354 del 21 dicembre 2012, il Presidente, il Vice presidente, i Consiglieri, nonché i componenti del Collegio Sindacale, hanno provveduto alla discussione analitica della posizione, per ciascun titolare di cariche negli organi gestionali e di controllo, relativa alla sussistenza o meno delle cause di incompatibilità previste

dall'art. 36 del d.l. n. 201/11, convertito nella legge n. 214/11 (divieto di interlocking).

All'esito della discussione nessuno dei soggetti indicati è risultato essere nella condizione di incompatibilità stabilita dalla legge. Il relativo verbale, contenente le suddette valutazioni, è stato inoltrato alla Banca d'Italia.

Riservatezza

I Destinatari del Modello devono mantenere riservati tutti i dati e le informazioni acquisiti o trattati in esecuzione dell'attività per la Società, nonché assicurare il pieno e puntuale rispetto delle misure di sicurezza e di protezione.

Correttezza

I Destinatari del Modello devono gestire in maniera completa tutte le operazioni, garantendo la trasparenza delle relative informazioni e la legittimità formale e sostanziale di ogni singola operazione o transazione.

Imparzialità

I Destinatari del Modello devono evitare di favorire gruppi di interesse o singole persone, nonché astenersi da qualsivoglia discriminazione sul presupposto dell'età, dello stato di salute, del sesso, della religione, della razza o di opinioni politiche e culturali.

Comunicazioni all'esterno

I Dipendenti e i componenti degli Organi Sociali destinatari del Modello devono effettuare tutte le comunicazioni verso l'esterno nel rispetto delle leggi e delle regole interne professionali e della Società.

Nessun Destinatario può divulgare o utilizzare a profitto proprio o di terzi notizie o informazioni riservate attinenti le attività della Società.

Tutela dei beni aziendali

I Destinatari del Modello, nell'utilizzare i beni della Società, devono operare con diligenza per salvaguardare l'efficienza e la durata dei beni. È vietato l'uso improprio che possa arrecare danni e/o riduzioni di efficienza dei beni stessi.

Regali e benefici

Nessun Destinatario del Modello può offrire denaro, beni, servizi e benefici di qualsiasi genere, né in nome e per conto della Società né a titolo personale, a dipendenti o collaboratori di società od enti, allo scopo di promuovere e acquisire condizioni di favore per la Società nella conduzione di operazioni.

Nessun Destinatario può sollecitare o accettare denaro, beni, servizi o benefici di qualsiasi genere in occasione dello svolgimento di attività per la Società.

Quanto sopra vale nei rapporti con persone, società o enti pubblici e privati, in Italia e all'estero.

In deroga ai divieti sopra menzionati, sono ammessi regali di modico valore, con ciò intendendosi un valore indicativo pari ad un massimo di €. 100,00 (cento//00), purché siano tali da essere interpretati come normali segni di cortesia o connessi con lo svolgimento della propria attività lavorativa e/o professionale.

È inoltre vietata ogni attività che sotto qualsiasi veste – sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità – o con attuazione in forma indiretta – per esempio tramite interposte persone – abbia le stesse finalità di acquisire favori per la Società.

FIRA SPA PARTE SPECIALE “A”

Reati in danno della Pubblica Amministrazione

(artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001)

Relativa al

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE

GESTIONE E CONTROLLO

1.1 LE FATTISPECIE DI REATO CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIAMATE DAL D.LGS. 231/01 E LA FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

L'aggiornamento della presente Parte Speciale del Modello organizzativo di Fira S.p.A. si riferisce a comportamenti che possono essere posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, dai consulenti e dai partner, in relazione alle "attività sensibili" nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Obiettivo, dunque, della Parte Speciale è che tali soggetti mantengano con la P.A. condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nella parte che segue.

I presidi principali per l'attuazione delle vigenti previsioni normative sono stati così individuati:

- a) Redazione ed attuazione del modello organizzativo e di controllo;
- b) Codice etico;
- c) Sistema sanzionatorio;
- d) Sistema di comunicazione.

Allo stesso modo sono stati individuati gli elementi caratteristici di ciascun presidio principale, in particolare:

- istituzione di un Organismo di Vigilanza autonomo ed indipendente cui è affidato il compito di: controllare il grado di effettività, adeguatezza, mantenimento ed aggiornamento del Modello organizzativo, razionalizzare le procedure decisionali (in un'ottica di documentabilità e verificabilità), adottare un sistema chiaro di riparto dei compiti e delle responsabilità, rendere operativo il flusso di informazioni tra le diverse funzioni aziendali e dalle stesse all'Organismo medesimo, predisporre un sistema di reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli Organi Sociali;
- adozione di un Codice Etico che costituisce la carta dei valori aziendali, debitamente diffuso a tutti i componenti della struttura aziendale ed ai Partner contrattuali, costantemente aggiornato;
- adozione di un sistema disciplinare volto a garantire efficacia ed effettività alle prescrizioni interne;
- predisposizione di un sistema di comunicazione dettagliato, completo e costantemente monitorato attraverso, ad esempio, manuali operativi, piani di formazione del personale, reti intranet.

Si ritiene che la conoscenza della struttura e delle modalità di realizzazione dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del Decreto è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, sia strumentale alla

prevenzione dei reati stessi e, quindi, all'intero sistema di controllo predisposto con il Modello organizzativo.

La conoscenza della materia e la sua esplicazione, anche attraverso il "metodo" di stesura del presente documento, hanno rappresentato la "filosofia guida" della redazione dell'aggiornamento del Modello stesso.

Di seguito, a tal fine, viene riportata una sintetica descrizione delle condotte previste dai richiamati reati (artt. 24 e 25 del Decreto).

1.1.1 Art. 24 del D. Lgs. 231/01: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.**
- 2. Se in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.**
- 3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).**

Delitti di cui all'articolo 24 del Decreto:

➤ **Art. 316-bis c.p. Malversazione a danno dello Stato**

[1]. Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione del fenomeno delle frodi nei finanziamenti pubblici. L'interesse protetto dalla norma è la corretta gestione delle risorse pubbliche destinate a fini d'incentivazione economica. Il presupposto del delitto di malversazione è l'ottenimento di un contributo, di una sovvenzione o di un finanziamento destinati a favorire opere o attività di pubblico interesse, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Il nucleo essenziale della condotta descritta dalla norma si sostanzia in una "cattiva amministrazione" della somma ottenuta, che viene infatti utilizzata

in modo non conforme allo scopo stabilito; la condotta consiste dunque in una distrazione della erogazione dalla sua legittima finalità e sussiste sia nell'ipotesi di impiego della somma per un'attività diversa, sia nel caso di mancata utilizzazione della somma.

Il delitto si considera posto in essere anche quando una sola parte dei fondi viene distratta, ed anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata.

- **Art. 316-ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato**
[1]. *Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

La norma in questione tutela il complesso delle risorse pubbliche destinate a obiettivi di incentivazione economica. Il delitto si configura quando taluno, mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente per sé o per altri contributi, finanziamenti, mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Esso si consuma con il verificarsi dell'evento tipico del reato costituito dall'avvenuto ottenimento delle erogazioni.

Si tratta di un delitto che prevede condotte tipiche anche del delitto di truffa e che trova applicazione nelle ipotesi "residuali" in cui, cioè, la condotta criminosa posta in essere non integra gli estremi di quest'ultimo reato.

- **Art. 640 c.p. Truffa**

[1]. *Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.*

[2]. *La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:*

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

➤ **Art. 640-bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**

[1]. *La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.*

Il delitto di truffa si sostanzia nel compimento di una condotta fraudolenta, connotata da raggiri e artifici, attraverso la quale si induce taluno in errore e conseguentemente si induce il soggetto passivo del reato al compimento di un atto di disposizione patrimoniale.

L'artificio previsto dalla norma opera sulla realtà materiale e consiste in un'alterazione della realtà esterna che determina nel soggetto passivo una falsa percezione della realtà, inducendolo in errore.

Il raggiri, invece, opera sulla psiche del soggetto, consistendo in un avvolgimento subdolo dell'altrui psiche, mediante un programma ingegnoso di parole o argomenti destinato a persuadere ed orientare in modo fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui.

La fattispecie che viene in considerazione ai sensi del d.lgs. 231/01 è l'ipotesi aggravata di cui al comma 2, n. 1, dell'art. 640 c.p.

Come per le fattispecie di indebita percezione di erogazioni e di truffa a danno dello Stato sopra esaminate, anche per l'art. 640-bis l'interesse protetto dalla norma è il complesso delle risorse pubbliche destinate a obiettivi di incentivazione economica in relazione alla fase propedeutica alla concessione delle erogazioni pubbliche. Anche in questo caso devono ricorrere gli elementi tipici della truffa con la particolarità dell'oggetto della frode costituito da finanziamenti, mutui agevolati ecc.

➤ **Art. 640-ter c.p. Frode informatica**

[1]. *Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.*

[2]. *La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.*

[3]. *La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.*

[4]. *Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.*

Il reato di frode informatica ha gli stessi elementi costitutivi dei precedenti dai quali si differenzia poiché l'attività fraudolenta investe non il soggetto passivo bensì il sistema informatico o telematico di pertinenza del medesimo. Esso infatti si verifica quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto in qualunque modo su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad essi pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Si precisa che tale fattispecie delittuosa assume rilievo ai fini del D. Lgs. 231/2001 se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

➤ **Frode nelle pubbliche forniture (art 356 c.p.)**

L'art. 24 del Decreto 231, nella configurazione attuale, è stato oggetto di recenti modifiche ad opera del D.Lgs. 75/2020 (in vigore da 30 luglio 2020) in quale ha aggiunto, fra le molte cose, il delitto di frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p. fra i reati presupposto (cui consegue una sanzione pecuniaria fino a 500 quote).

La fattispecie punisce chiunque commette frode nell'esecuzione di contratti di fornitura conclusi con lo Stato, con un ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità. Per "contratto di fornitura" si intende ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. beni o servizi. Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è infatti ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.), ma anche di un contratto di appalto (art. 1655 c.c.); l'art. 356 c.p., infatti, punisce tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni (Cass., VI, 27 maggio 2019). All'art. 24 del Decreto 231 è stato poi aggiunto il comma 2-bis, che prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a 500 quote in caso di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986)

1.1.2 Art. 25 del D. Lgs. 231/01: Concussione, induzione indebita a dare o premettere utilità e corruzione (Rubrica e articolo novellati ex Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione¹⁾

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3 , del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.**
- 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.**
- 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.**
- 4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.**
- 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.**

Delitti di cui all'articolo 25 del Decreto:

➤ Art. 317 c.p. Concussione ²

[1]. Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Il delitto di concussione è il più grave tra quelli realizzabili dai soggetti pubblici contro la pubblica amministrazione e risponde all'esigenza di impedire la strumentalizzazione di tale ruolo con lo scopo di costringere o indurre taluno alla dazione o alla promessa di prestazioni non dovute. L'interesse protetto dalla norma è ravvisato nel regolare funzionamento della pubblica amministrazione sotto il profilo del buon andamento e della imparzialità.

Il delitto di concussione si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.

¹ In Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13.11.2012, in vigore dal 28.11.2012.

² Articolo novellato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13.11.2012, in vigore dal 28.11.2012.

- **Le fattispecie di corruzione (artt. 318 e ss. C.p.): Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione³**

[1]. *Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*
- **Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**

[1]. *Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver commesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.*
- **Art. 319-bis c.p. Circostanze aggravanti**

[1]. *La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.*
- **Art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità⁴**

[1]. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.*

[2]. *Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.*
- **Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio⁵**

[1]. *Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano all'incaricato di un pubblico servizio.*

[2]. *In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.*

Il reato di corruzione richiede la contemporanea presenza di due o più soggetti (pubblico e privato) e consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto l'attività funzionale della pubblica amministrazione. La condotta incriminata dalla norma consiste, da parte del soggetto pubblico, nel ricevere una retribuzione non dovuta o nell'accettarne la promessa, da parte del privato nel dare o nel promettere la retribuzione medesima.

³ Rubrica e articolo novellati dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13.11.2012, in vigore dal 28.11.2012.

⁴ Articolo inserito dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13.11.2012, in vigore dal 28.11.2012.

⁵ Articolo novellato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13.11.2012, in vigore dal 28.11.2012.

Dunque, tale reato consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto il mercimonio, il baratto dell'attività della pubblica amministrazione, a fronte della dazione di una somma di denaro o di altra utilità da parte del privato nei confronti del pubblico ufficiale. È sufficiente a configurare il reato in esame, anche la sola accettazione della promessa inerente la suddetta dazione. Esso si distingue a seconda che il mercimonio concerna un atto contrario o conforme ai doveri d'ufficio. Il reato di corruzione si distingue da quello di concussione per il fatto che in relazione al secondo il privato si trovi in uno stato di soggezione di fronte al titolare di una pubblica funzione, mentre nel primo siamo di fronte ad un accordo tra il soggetto privato e il soggetto pubblico in posizione di parità.

In particolare il delitto previsto dall'art. 318 (corruzione per l'esercizio della funzione) si realizza quando il pubblico ufficiale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per altri, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa.

La corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, prevista dall'art. 319, si verifica quando il pubblico ufficiale per omettere o ritardare, o per aver omesso o ritardato, un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per altri denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche se il fatto è commesso da un incaricato di pubblico servizio.

➤ **Art. 319-ter c.p. Corruzione in atti giudiziari⁶**

[1]. *Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.*

[2]. *Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o l'ergastolo, la pena della reclusione da sei a venti anni.*

Tale reato si verifica se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo. La norma si applica non soltanto ai magistrati, ma anche a coloro che possono influenzare il contenuto delle scelte giudiziarie. In via esemplificativa, risponde del reato in esame la

⁶ Articolo novellato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13.11.2012, in vigore dal 28.11.2012.

Società che, coinvolta in un processo il cui esito negativo potrebbe causarle grave danno, decide di corrompere il giudice per ottenere un risultato favorevole.

➤ **Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità**

[1]. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.*

[2]. *Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.*

Tale fattispecie è stata introdotta nel codice penale dalla Legge 190/2012.

La condotta contemplata dalla norma, che deriva da una rimodulazione del reato di concussione, vi si differenzia tuttavia per i seguenti elementi:

- Soggetto attivo: sia il pubblico ufficiale che l'incaricato di pubblico servizio;
- Condotta: induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità;
- Punibilità anche del soggetto che dà o promette denaro o altra utilità (comma 2);

➤ **Art. 321 c.p. Pene per il corruttore**

[1]. *Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.*

➤ **Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione⁷**

[1]. *Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo.*

[2]. *Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.*

⁷ Articolo novellato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13.11.2012, in vigore dal 28.11.2012.

[3]. *La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.*

[4]. *La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.*

L'istigazione alla corruzione prevede il fatto di chi offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, ovvero ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a compiere un atto contrario ai doveri del suo ufficio.

Le sanzioni pecuniarie previste in relazione ai reati di concussione e corruzione si applicano alla Società anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate dagli artt. 320 (persona incaricata di un pubblico servizio) e 322-bis (membri degli organi delle Comunità europee e funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) del codice penale.

➤ **Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri⁸**

[1]. *Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:*

1) *ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*

2) *ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*

3) *alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*

4) *ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*

5) *a coloro che, nell'ambito degli Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.*

⁸ Rubrica e articolo novellati dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13.11.2012, in vigore dal 28.11.2012.

[2]. *Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:*

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o mantenere un'attività economica o finanziaria.

[3]. *Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.*

Tale ipotesi di reato estende le disposizioni degli articoli precedenti, in specifiche ipotesi, anche agli altri soggetti contemplati nella norma stessa.

La L. 3/2019 (cd «spazzacorrotti») ha introdotto misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e interviene, con l'art. 7, anche sulla disciplina della responsabilità da reato degli Enti. In particolare, la nuova normativa inserisce nell'elenco dei reati presupposto quello di **traffico di influenze illecite**, previsto dall'art. 346 bis c.p.: tale disposizione, oggi include anche le condotte di millantato credito (reato abrogato), che consistono nella intermediazione illecita tra il privato e il pubblico funzionario, finalizzate alla corruzione di quest'ultimo, senza distinguere a seconda che le relazioni col pubblico funzionario vantate dall'intermediario siano realmente esistenti o anche solo «asserite». La novella comporta la punibilità del privato anche nelle ipotesi in cui, prima, poteva ravvisarsi solo il millantato credito, senza distinguere l'ipotesi in cui il privato paghi in quanto ingannato dalla vanteria dell'intermediario, da quella in cui lo faccia sapendo di poter contare su rapporti realmente esistenti tra l'intermediario e il pubblico ufficiale.

Traffico di influenze illecite (art 346 bis c.p.) *“chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.*

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.

Il reato traffico di influenze illecite, individua la figura dell'illecito mediatore. Quanto all'illecito mediatore, viene punito chiunque, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite, abbia fatto dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, o come prezzo della propria mediazione illecita, ovvero per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio (o membri delle Corti internazionali o delle Comunità europee, o di assemblee parlamentari o di organizzazioni internazionali, o funzionari delle Comunità europee o di Stati esteri) in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Dunque, la fattispecie copre sia il millantatore (vanteria su relazioni asserite ma inesistenti) sia chi abbia sfruttato vere e proprie relazioni con il pubblico funzionario. La condotta illecita, dal canto suo, si perfeziona sia con il “dare”, sia con il semplice “promettere”, purché dazione o promessa siano “indebite”. L'oggetto della dazione o promessa può essere tanto denaro, quanto altra utilità (un gioiello, ma anche l'assunzione di un parente).

Il beneficiario può essere lo stesso illecito mediatore, il pubblico funzionario, ma anche altri (ad esempio, un coniuge o un amico, dell'uno o degli altri). Tale dazione o promessa può sia compensare l'illecita mediazione, o remunerare l'atto compiuto da pubblico funzionario: tanto nel caso in cui tale atto sia contrario ai doveri d'ufficio, quanto nel caso rientri nell'esercizio della funzione (ad esempio, promessa di pagamento al fine di accelerare il rilascio di un permesso cui si ha diritto). La stessa pena si applica al pagatore o all'offerente, sempre a condizione, però, che dazione o promessa siano “indebite”.

Da ultimo occorre ricordare che il D.Lgs. 75/2020 (in vigore dal 30 luglio 2020) ha affiancato alle ipotesi già previste dall'art. 25 del Decreto 231: i reati di **peculato** di cui all'art. 314 c.p., primo comma (rimanendo dunque escluso il peculato d'uso) e all'art. 316 (ossia la particolare forma di peculato mediante profitto dell'errore altrui); il reato di **abuso d'ufficio** di cui all'art. 323 c.p.

1.2 ATTIVITA' A RISCHIO

L'art. 6, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 231/2001 indica, tra gli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto, l'individuazione delle c.d. attività "sensibili", ossia quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati previsti dal Decreto.

Con riferimento ai reati sopra considerati, che hanno quale presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, sono definite a rischio tutte le aree aziendali che per lo svolgimento della propria attività intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione.

In particolare, in seguito all'attività di *risk assessment* (v. parte generale del Modello), sono state individuate tutte quelle aree coinvolte nella gestione dei rapporti con enti pubblici (Regione Abruzzo, Comunità europea, ecc...) da considerarsi a **rischio diretto**:

Tra le c.d. **attività sensibili** individuate si elencano:

A) L.R. 25/01 Bandi II, III, IV, V, VI, VII (1° casa): la legge regionale in argomento prevede contributi per coloro che acquistano, costruiscono o ristrutturano la prima abitazione. È prevista una riserva di finanziamento pari al 25% del fondo stanziato, per le giovani coppie. La F.I.R.A. S.p.A. in relazione a tale legge ha la gestione integrale della istruttoria delle istanze pervenute, della formazione delle graduatorie provvisorie e definitive, della comunicazione ai beneficiari, della chiusura dei bandi, della gestione dei ricorsi, delle attività di sportello e rendicontazione, della comunicazione e scorrimento delle graduatorie, del controllo della documentazione e della erogazione dei contributi. In tale ambito di attività i profili di rischio facenti capo alla Società sono determinati dal fatto che l'erogazione dei contributi è subordinata alle decisioni assunte dagli addetti e dal Responsabile.

B) Gestione L.R. 77/00 (Turismo): nell'ambito di tale gestione viene svolta attività di sportello, di controllo e rendicontazione con conseguente erogazione dei contributi. Con la L.R. 77/00 è possibile finanziare gli interventi a sostegno delle piccole e medie imprese operanti nel settore turismo della Regione Abruzzo. Si tratta di interventi tesi ad ammodernare e qualificare il patrimonio turistico-ricettivo esistente, realizzare nuove strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e di potenziare l'offerta turistico-balneare. Alla F.I.R.A. S.p.A. è demandata la gestione amministrativo-contabile della legge e mediante sottoscrizione di apposita convenzione tra Regione Abruzzo e Fira, vengono stabilite le modalità di gestione degli adempimenti demandati alla Società conseguenti all'ammissione alle agevolazioni previste. L'ammissione alla agevolazione del richiedente avviene attraverso una determina dirigenziale della Regione Abruzzo. L'erogazione dei relativi contributi viene effettuata sulla base dell'avanzamento tecnico-contabile

dell'iniziativa, previa presentazione di formale richiesta da parte dell'istante e accertamento della documentazione da parte di Fira, sotto forma di a) anticipazione del 60% del contributo accordato con presentazione dell'80% delle spese sostenute; b) erogazione della quota di saldo a conclusione dell'intervento sulla base delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'opera.

C) Gestione L.R. 16/02: nell'ambito di tale attività viene svolta un'attività istruttoria e di valutazione della documentazione presentata dai richiedenti che conduce alla proposta di erogazione o di revoca del contributo. Le attività non sono regolamentate da procedure formalizzate ma si segue comunque una prassi operativa. Le criticità di maggior rilievo sono riscontrabili nella gestione dei capi II-IV della normativa dove più ampie sono le attività svolte da Fira. Per i finanziamenti erogati ai sensi della L.R. 16/02, capi II-IV, la Fira, per l'anno 2015, svolgerà le ordinarie attività di gestione e monitoraggio delle posizioni dei beneficiari di mutui con scadenza a 15 e 20 anni. Su tali posizioni verrà effettuato un costante monitoraggio al fine di evitare l'aggravarsi delle posizioni in sofferenza e verranno poste in essere azioni per il sollecito e recupero dei crediti.

D) L.R. 121/97 ("Contributi per la ristrutturazione di immobili in centro storico): si tratta di un bando per incentivare la ristrutturazione di immobili situati nell'ambito dei centri storici o con comprovato interesse architettonico. L'intero *iter* procedurale è gestito da Fira con attività che vanno dal protocollo delle domande presentate, all'inserimento dei dati, all'istruttoria delle pratiche, alla definizione ed approvazione delle graduatorie, alla rendicontazione, alla liquidazione e all'attività di monitoraggio.

E) Progetto IPA SPEEDY: nel corso dell'anno 2012 la Società Fira è stata accolta, quale partner, nell'ambito del Progetto Comunitario denominato SPEEDY (Shared Project for Environmental Evaluation with DYNAMIC governante) che mira a creare uno strumento per la condivisione di esperienze connesse alla *governance* dei processi e dei procedimenti legati alle attività istituzionali di valutazione ambientale. Nell'ambito di tale progetto, la Fira si occupa della costruzione della piattaforma di conoscenza condivisa. Si tratta di un avanzato strumento informatico on-line, suddiviso in sezioni ad accessibilità differenziata, che permette di lavorare in streaming. La costruzione della piattaforma è preceduta da una fase di *testing*. Viene inoltre garantita l'assistenza on-line all'utilizzo per tutta la durata del progetto. Le attività direttamente connesse al progetto Ipa Speedy sono: a) pianificazione esecutiva della realizzazione di una piattaforma per la conoscenza comune; b) impostazioni ICT della piattaforma e lancio su internet; c) organizzazione workshop allo scopo di presentare ai partner la piattaforma web e organizzazione sessione formativa degli stessi; d) test di prova della piattaforma al fine di verificare la conformità dei requisiti tecnici e operativi ai risultati dell'azione.

F) D.N. 2/186 DEL 28.11.07 (Bando Pubblico "Solare Termico"): trattasi di un bando per incentivare lo sviluppo e la diffusione di fondi di energia rinnovabile agevolando l'acquisto degli impianti solari. Il complesso degli interventi è gestito da FIRA nell'intero *iter* procedurale: protocollo domande inviate, inserimento dati, istruttoria pratiche, definizione ed approvazione graduatorie, rendicontazione, liquidazione ed attività monitoraggio. La fase di liquidazione di tutti i contributi erogati risulta conclusa e la rimanente attività da svolgere sarà quella relativa al monitoraggio a campione degli impianti finanziati da effettuare a chiusura definitiva del bando.

G) D.G.R. 1038 DEL 12.12.2001 (Bando Regionale “Tetti fotovoltaici”): si tratta di un bando per incentivare lo sviluppo e la diffusione delle fonti di energia rinnovabile agevolando l’installazione di tetti fotovoltaici. Il complesso degli interventi è gestito da FIRA nell’intero *iter* procedurale: protocollo domande inviate, inserimento dati, istruttoria pratiche, definizione ed approvazione graduatorie, rendicontazione, liquidazione ed attività di monitoraggio. La Fira ha concluso la fase di liquidazione di tutti i contributi ed ha definito le economie, pertanto l’eventuale attività da svolgere sarà quella relativa al monitoraggio degli impianti finanziati previo incarico da parte della Regione Abruzzo.

H) D.N. 2/269 DEL 10.12.08 (Bando Regionale “Rottamazione caldaie ad uso domestico”): si tratta di un bando per incentivare lo sviluppo e la diffusione delle fonti di energia rinnovabile agevolando l’acquisto e l’installazione di caldaie ad uso domestico ed alta efficienza energetica previa sostituzione delle caldaie obsolete. Il complesso degli interventi è gestito da FIRA nell’intero *iter* procedurale: protocollo domande inviate, inserimento dati, istruttoria pratiche, definizione ed approvazione graduatorie, rendicontazione, liquidazione ed attività di monitoraggio. La Fira ha concluso la fase di liquidazione di tutti i contributi ed ha definito le economie, pertanto l’eventuale attività da svolgere sarà quella relativa al monitoraggio degli impianti finanziati a chiusura definitiva del bando.

H) Fondo di rotazione POR FESR MIS 1.2.2 – 1.2.4 (Fondo Start Up Start Hope): nel 2011 con determinazione DD4/114 la Regione Abruzzo – Direzione Risorse Umane e Strumentali – Servizio Appalti Pubblici – ha disposto l’aggiudicazione della gara “Procedura aperta per la selezione di un soggetto al quale affidare in concessione la costituzione e la gestione di un fondo di rotazione, ivi compresa la relativa attività di cassa, per aiuti alle piccole nuove imprese innovative e per facilitare la fusione/ aggregazione di consorzi fidi” a favore del RTI (con le banche socie Tercas, Caripe, Bls, Carispaq, Carichieti) di cui la Fira è mandataria. In particolare la misura 1.2.2 riguarda gli “aiuti alle Piccole Nuove Imprese Innovative” e la misura 1.2.4 riguarda “l’azione per migliorare la capacità di accesso al credito delle PMI” per un totale di circa 32,5 milioni di euro. In data 13.01.12 è stato sottoscritto il contratto per la gestione del fondo tra la Fira e la Regione Abruzzo. La Fira gestirà le erogazioni sino al 31.12.15, mentre le attività previste per lo svolgimento di tale incarico avranno durata sino alla fine del 2020. A livello operativo si tratta di gestire un fondo di rotazione dedicato al capitale di rischio nelle piccole nuove imprese innovative operanti nel territorio regionale nei settori dell’alta tecnologia e all’incremento dei fondi di garanzia dei consorzi fidi facilitandone al tempo stesso la fusione e l’aggregazione di quelli attivi nei settori dell’industria, del commercio, dell’artigianato e del turismo operanti in Abruzzo. Al fine di poter adempiere agli obblighi contrattualmente previsti, in primo luogo, la Fira ha individuato una struttura dedicata alla gestione delle attività. In particolare, si è dotata di un gruppo di lavoro composto da sette unità lavorative, dedicate alla gestione del fondo, di cui cinque facenti parte dell’organico Fira e due professionalità esterne. Inoltre, per meglio espletare le attività previste nell’offerta tecnica, la Fira ha ritenuto opportuno avvalersi della collaborazione e professionalità di una società di consulenza e di un professore ordinario presso l’Università di Pescara. Le attività per la gestione del fondo di rotazione consistono: a) promozione del fondo attraverso iniziative volte a diffondere, presso il sistema degli Intermediari finanziari, le associazioni di categoria e le imprese, le caratteristiche del fondo e le relative modalità di accesso; b) attività di istruttoria

e valutazione delle iniziative proposte; c) attività di erogazione delle risorse; d) attività di gestione e monitoraggio delle partecipazioni; e) attività di recupero delle risorse nell'ambito del Fondo di Rotazione, per poter finanziare iniziative analoghe; f) ogni altra attività ritenuta utile e opportuna dalla Regione Abruzzo ai fini dell'espletamento del servizio. Al fine, poi, di rendere più efficace e rapida l'attività di valutazione, gli uffici della Fira preposti alla valutazione formale dei progetti, effettuano anche un approfondimento di merito delle istanze presentate, propedeutico allo screening da parte della apposita Commissione di Valutazione. Al termine di tale approfondimento viene redatta una scheda sintetica del progetto con l'evidenza dei punti di forza, di eventuali criticità nonché la necessità di effettuare delle *due diligence* nei casi di approfondimenti tecnici/legali. Tale scheda viene presentata alla Commissione di Valutazione che deve effettuare l'analisi di merito delle istanze. La Commissione, infatti, analizza la documentazione presentata nell'ottica della individuazione dei migliori progetti con riferimento al grado di innovatività, al vantaggio competitivo, al team proponente, esprimendo un parere motivato e non vincolante circa la idoneità delle istanze. Gli esiti della valutazione vengono quindi trasmessi al CDA del Soggetto Gestore per l'ammissibilità o meno alla successiva fase di negoziazione. La fase negoziale è finalizzata a definire in dettaglio gli aspetti caratteristici dell'operazione riepilogati in un memorandum di intenti denominato "termsheet". Il positivo esito della trattativa conduce alla definizione di un contratto di investimento e di un Patto Parasociale finalizzato a disciplinare i termini dell'accordo tra l'impresa richiedente ed i suoi soci da una parte e il Soggetto Gestore dall'altra.

I) Adeguamento normativa antiriciclaggio: al fine di adeguare la propria attività alla c.d. normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/07) ed in base a quanto disposto con il Provvedimento della Banca d'Italia del 10.03.11, la Fira ha previsto l'introduzione all'interno della società di tre particolari figure, individuate, vista l'urgenza, a personale interno. Si tratta del Responsabile della funzione di Antiriciclaggio (dott.ssa Romina Buonafortuna), che deve possedere i requisiti di professionalità, autonomia e indipendenza, dovendo riferire, nello svolgimento dei compiti attribuiti, direttamente al CdA; del Responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette, la cui figura coincide con la precedente (dott.ssa Romina Buonafortuna); del Responsabile della revisione interna (dott. Andrea Di Nizio). L'adeguamento alla predetta normativa comporta l'implementazione di apposite procedure da definire avvalendosi di una società specializzata. Infine è stato predisposto il c.d. manuale della *Compliance antiriciclaggio* da parte della Dott.ssa Romina Buonafortuna, responsabile della relativa funzione. Il Manuale di *Compliance* aziendale disciplina i presidi fondamentali nella prevenzione del rischio riciclaggio al fine di perseguire ogni azione ostativa e concreta verso l'applicazione della normativa di riferimento. Il documento recepisce i dettami normativi in materia ai quali la Fira ha adeguato i propri presidi, anche in base ai provvedimenti adottati da Banca d'Italia.

L) Verifiche, ispezioni e controlli della Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Agenzia delle Entrate, Ispettori del Lavoro, Inps e Inail.

M) tutte le attività/aree sensibili individuate nel PTPCT

N) tutte le altre attività elencate nel documento Matrice di rischio 231 Fira S.p.a., cui si rinvia

Possono poi essere identificati “processi sensibili” riconducibili a “macro aree” dell’attività aziendale⁹:

1. Gestione dei rapporti e degli adempimenti con la Pubblica Amministrazione e presentazione di istanze alla P.A. al fine del rilascio di atti o provvedimenti amministrativi di interesse aziendale mediante la produzione di documenti falsi attestanti l’esistenza di condizioni o requisiti essenziali
2. Contratti con la P.A. od enti locali
3. Gestione dei progetti con alta interazione con la P.A.
4. Gestione di adempimenti amministrativi, fiscali, previdenziali, tecnici
5. Richieste di agevolazioni di qualsiasi natura
6. Gestione del contenzioso
7. Flussi monetari e finanziari
8. Gestione dei finanziamenti e delle risorse finanziarie
9. Rapporti con sindaci, revisori e soci
10. Gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie della Società
11. Ricorso a consulenti o società prestatrici di servizi che si relazionano con la P.A. per conto della Società
12. Attività svolta presso gli Enti Pubblici Nazionali e Comunitari
13. Rapporti con le autorità di Vigilanza
14. Approvvigionamento di beni, lavori e servizi
15. Gestione di consulenze e incarichi professionali
16. Selezione, assunzione e gestione del personale
17. Omaggi e liberalità
18. Gestione del sistema informatico
19. Esecuzione dei contratti con la Pubblica Amministrazione, con società pubbliche e con clienti di natura privata
20. Gestione dei bandi

Tra le c.d. **attività strumentali**, che presentano rischi a rilevanza penale solo quando, combinate con le attività direttamente sensibili, supportano la realizzazione del reato costituendone la modalità di attuazione, si elencano:

- M) Gestione delle ispezioni (amministrative, fiscali, previdenziali, ecc.)
- N) Rapporti con organismi pubblici concernenti la sicurezza e l’igiene sul lavoro;
- O) Sistema informatico
- P) Consulenza con terzi
- Q) Assunzioni e Gestione del personale
- R) Fatturazione e pagamenti
- S) Rimborsi spese

Le aree coinvolte dal **rischio indiretto** sono principalmente quelle inerenti:

⁹ il presente elenco va integrato con quello riportato nella matrice di rischio 231

- alla responsabilità indiretta in capo al Presidente e al Vice Presidente per la firma dei documenti
- alla responsabilità diretta del Presidente in relazione al potere di spesa
- all'amministrazione, Finanza e Controllo a fronte delle quali è necessario impedire l'accantonamento di somme di danaro a scopi corruttivi o fondi occulti
- alla gestione dei contratti di consulenza a fronte della quale è necessario impedire il rischio che gli incarichi dissimolino illecite attribuzioni di utilità

1.3 IL SISTEMA IN LINEA GENERALE

Le attività in tutti i processi sensibili sono svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico, ai valori e ai principi della Società e alle regole contenute nel Modello.

La Società è dotata di strumenti organizzativi (organigramma, comunicazioni) improntati a principi generali:

- a. conoscibilità all'interno della Società
- b. chiara delimitazione dei ruoli accompagnata dalla completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri e responsabilità

Le procedure interne sono caratterizzate dai seguenti elementi:

- a. separazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione, il soggetto che la esegue e il soggetto cui è affidato il controllo (c.d. "segregazione delle funzioni")
- b. traccia scritta dei passaggi rilevanti di ciascun processo
- c. adeguato livello di formalizzazione

In linea generale, il sistema di organizzazione predisposto attraverso il Modello dalla Fira S.p.A. rispetta i requisiti fondamentali di formalizzazione, chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

1.4 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Nello svolgimento delle proprie attività, oltre alle regole stabilite dal presente aggiornamento del Modello e dei suoi allegati, gli Amministratori, i Dirigenti, i

Dipendenti, nonché i Consulenti e Partner nell'ambito delle attività da essi svolte conoscono e rispettano:

- in generale, la normativa applicabile
- i principi e le regole stabiliti e approvati dal Consiglio di Amministrazione
- il Codice Etico

La presente Parte Speciale, dunque, si riferisce a comportamenti posti in essere da Amministratori, Dirigenti e Dipendenti, di seguito "Esponenti Aziendali", che operano nelle aree in cui vengono svolte le attività a rischio nonché da Collaboratori esterni, di seguito "Destinatari".

Il Modello Organizzativo di Fira S.p.A. prevede espressamente il divieto, a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed a carico dei Destinatari, tramite apposite clausole contrattuali, di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate nella presente Sezione "A"
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle ipotesi di reato prese in considerazione

Inoltre, i rapporti con la P.A. devono essere tenuti secondo comportamenti corretti, formali e trasparenti, in linea con la normativa vigente, il Codice Etico adottato, le procedure aziendali e le disposizioni del presente Modello

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- 1) effettuare o ricevere promesse e/o elargizioni in denaro o altra utilità a pubblici funzionari, italiani o stranieri, o a incaricati di pubblico servizio
- 2) distribuire o accettare regali o altri omaggi al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale e dal Codice Etico
- 3) Effettuare o promettere di effettuare prestazioni indebite (di denaro o di altra utilità) a chiunque (privato o pubblico ufficiale) si dichiari in grado di sfruttare relazioni, esistenti o asserite tali, con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis c.p., quale prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio); riconoscere

compensi in favore dei partner esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione sia al tipo di incarico da svolgere, sia in merito all'ammontare della ricompensa in relazione alle prassi di mercato accettate.

Nello specifico:

- ❖ è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani o esteri o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsivoglia vantaggio
 - ❖ non possono essere accettati omaggi a favore di Esponenti della Società eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolte ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale
 - ❖ gli omaggi e i regali consentiti, offerti o ricevuti, devono sempre caratterizzarsi per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico, benefico o culturale, e devono essere documentati in modo adeguato per consentire le necessarie verifiche all'Organismo di Vigilanza
- 4) promettere, accordare o accettare altri vantaggi di qualsiasi natura (quali, ad es. promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della P.A., italiana o straniera, che possano determinare le medesime conseguenze di cui al punto che precede
 - 5) ritardare od omettere un adempimento
 - 6) effettuare prestazioni o riconoscere compensi in favore di Collaboratori Esterni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale e nell'incarico da svolgere
 - 7) interferire indebitamente a qualsiasi titolo nei rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione;
 - 8) effettuare, direttamente o indirettamente (per interposta persona), indebite dazioni o promesse di denaro o altre utilità di qualsiasi natura nei confronti di Pubblici Ufficiali o di Incaricati di Pubblico Servizio, italiani o esteri;
 - 9) effettuare, direttamente o indirettamente (per interposta persona), indebite dazioni o promesse di denaro o altre utilità di qualsiasi natura nei confronti di Pubblici Ufficiali o di Incaricati di Pubblico Servizio, italiani o esteri, allo scopo di velocizzare, agevolare o semplicemente assicurare l'effettuazione anche di un'attività routinaria o di un'attività comunque lecita e legittima nell'ambito dei doveri propri di funzionario pubblico;
 - 10) assecondare indebitamente eventuali sollecitazioni dei Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio a dare o promettere loro denaro o altra utilità;
 - 11) effettuare pagamenti su conti cifrati;

- 12) destinare somme ricevute dalla Pubblica Amministrazione a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- 13) in caso di contributi benefici o sponsorizzazioni, obbligo di effettuare un'adeguata verifica preventiva, debitamente documentata, del beneficiario e di effettuare tutti i pagamenti esclusivamente sui conti intestati a quest'ultimo
- 14) presentare dichiarazioni non veritiere, ovvero omettere informazioni dovute, ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o, in generale, tali da indurre in errore ed arrecare un danno agli enti pubblici
- 15) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali e/o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati
- 16) alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici o manipolare i dati in esso contenuti
- 17) condizionare in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo la libertà di determinazione di soggetti che, a qualsiasi titolo, siano chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità giudiziaria

Per favorire l'attuazione dei comportamenti sopra elencati:

- a) i rapporti con la Pubblica Amministrazione nelle aree ritenute a rischio devono essere gestiti da un unico responsabile per ogni operazione svolta. Questi sarà il soggetto di riferimento per l'OdV al quale è tenuto a rendicontare periodicamente l'attività svolta;
- b) gli incarichi conferiti ai Collaboratori Esterni devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute;
- c) nessun tipo di pagamento di importo rilevante (superiore a €. 1.000,00) può essere effettuato in contanti o in natura;
- d) le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie hanno una causale espressa e sono documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza contabile;
- e) la gestione dei rapporti con membri della P.A. deve essere gestita, quando sia possibile, con un adeguato *turnover*;
- f) le comunicazioni con la P.A. devono avvenire preferibilmente per iscritto;
- g) qualora si utilizzino supporti informatici, l'identità e l'idoneità dell'operatore che immette dati e dichiarazioni deve essere sempre individuabile;
- h) le dichiarazioni rese ad Organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento per sé o in gestione di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e deve essere predisposto apposito rendiconto periodico;

- i) coloro che svolgono funzioni di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (gestione delle misure, destinazione dei contributi e finanziamenti pubblici, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità;
- j) devono essere immediatamente segnalati all'Autorità Giudiziaria e all'OdV eventuali comportamenti della controparte sia pubblica che privata volti ad ottenere o concedere favori, elargizioni illecite di denaro o altre utilità, anche quando il beneficio o la promessa di utilità sia diretta a soggetti terzi alla Società.
- k) devono essere segnalati tempestivamente all'OdV situazioni di conflitto di interesse anche potenziali: in particolare il soggetto che si trovi in tale situazione deve astenersi dal partecipare a decisioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto.

1.5 AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO: ELEMENTI FONDAMENTALI DEL PROCESSO DECISIONALE

Protocolli Pubblica Amministrazione

Il protocollo descrive le modalità operative da seguire nel caso in cui la Società si trovi a dover interagire con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione – funzionari e amministratori – e deve essere seguito ogni qual volta Fira S.p.A. vi entri in contatto.

I protocolli si riferiscono a ciascun Responsabile di funzione, di seguito "Responsabile", la cui area di attività determina un contatto diretto o indiretto con la Pubblica Amministrazione.

A tal fine devono essere osservate le seguenti disposizioni operative:

Il Responsabile deve garantire:

- a) la tracciabilità dei rapporti e della gestione delle commesse con la Pubblica Amministrazione;
- b) il rispetto delle norme vigenti e delle regole di comportamento aziendali;
- c) il perseguimento dell'interesse aziendale.

Ogni attività a rischio deve essere portata a conoscenza dell'OdV dai suddetti responsabili tramite la compilazione periodica di apposite Schede di Rendicontazione, di seguito "Schede", da cui risultino:

1. i rapporti in essere con la Pubblica Amministrazione, con specifica indicazione delle misure gestite;
2. il responsabile che gestisce tali operazioni: soggetto di riferimento dell'OdV al quale è tenuto a rendicontare periodicamente l'attività svolta;
3. gli eventuali incarichi, con l'indicazione del compenso pattuito, ai Collaboratori Esterni, che devono essere conferiti per iscritto e sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute;
4. le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza e all'Autorità Giudiziaria per eventuali situazioni di irregolarità;
5. le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza e all'Autorità Giudiziaria per eventuali comportamenti della controparte sia pubblica che privata volti ad ottenere favori, elargizioni illecite di denaro o altre utilità, anche quando il beneficio o la promessa di utilità sia diretta a soggetti terzi alla Società;
6. le segnalazioni all'OdV relative a situazioni di conflitto di interesse anche potenziale.

Sulle operazioni in questione l'OdV potrà predisporre ulteriori controlli dei quali sarà data evidenza scritta.

1.6 IL SISTEMA DELLE DELEGHE E PROCURE

Il sistema delle deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "certezza", al fine specifico della prevenzione dei reati e per consentire la efficiente gestione dell'attività della Società.

La "delega" è l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti; la "procura" è il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa nei confronti dei terzi.

La procura deve avere una estensione adeguata e coerente con le funzioni e i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la delega.

Il sistema di deleghe e procure è improntato ai seguenti requisiti essenziali:

- a. a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della Società deve corrispondere una delega interna che descriva il relativo potere di gestione;
- b. le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- c. ciascuna delega deve definire i poteri del delegato ed il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente;
- d. al delegato devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;

e. il sistema di deleghe e procure deve essere tempestivamente aggiornato.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente il sistema di deleghe e procure e la loro coerenza con il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso si registrino anomalie.

Protocolli generali di prevenzione

Nell'ambito di tutte le operazioni che concernono le attività sensibili di cui alla parte speciale i protocolli generali di controllo attuano i seguenti principi:

- sono legittimati a trattare con la pubblica amministrazione soggetti che siano stati previamente identificati a tale scopo (segregazione delle funzioni);
- la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nell'atto costitutivo e nel Codice Etico della Società;
- sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società;
- sono formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e sono descritte le diverse mansioni presenti all'interno della Società;
- le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Società sono sempre documentati e ricostruibili;
- non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono darne evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- per tutte le operazioni a rischio che concernono le attività sensibili sono implementate ed attuate procedure e linee guida ed è individuato un responsabile interno per l'attuazione dell'operazione, che corrisponde, salvo diversa indicazione, al responsabile della funzione competente per la gestione dell'operazione a rischio considerata.

Il responsabile/referente:

- Può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali, alle unità operative o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione a rischio;

- Informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di qualunque criticità o conflitto di interessi venga a conoscenza nell'ambito dell'attività sensibile di riferimento;
- Può interpellare l'Organismo di Vigilanza in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei protocolli di prevenzione o delle procedure operative di attuazione degli stessi o al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Modello;
- I documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse sono archiviati e conservati a cura della funzione competente
- Si attiene alle procedure interne e contribuisce, quindi attua, le misure predefinite nell'ambito del Modello 231 per la mitigazione dei rischi afferenti ai reati contro la PA e alla corruzione (pubblica e privata).
- L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali;
- La scelta di eventuali consulenti esterni è motivata e avviene sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- I sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori rispondono ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni, con le attività svolte e con le responsabilità affidate;
- I flussi finanziari della Società, sia in entrata sia in uscita, sono monitorabili e sempre tracciabili;
- L'Organismo di Vigilanza verifica che le procedure operative aziendali che disciplinano le attività a rischio, che costituiscono parte integrante del Modello organizzativo aziendale, diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenuti nella presente Parte Speciale, e che le stesse siano costantemente aggiornate, anche su proposta dell'Organismo, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del MOG 231.

Per le operazioni riguardanti la gestione delle risorse finanziarie, i protocolli prevedono che:

- siano stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative. Il superamento dei limiti quantitativi di spesa assegnati avviene solo ed esclusivamente per comprovati motivi di urgenza e in casi eccezionali

- Il Consiglio di Amministrazione o il soggetto delegato, stabilisce/istituisce e modifica, se necessario, la procedura di firma congiunta per determinate tipologie di operazioni o per operazioni che superino una determinata soglia quantitativa. Di tale modifica è data informazione all'Organismo di Vigilanza;
- le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie hanno una causale espressa e sono documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- l'impiego di risorse finanziarie è motivato dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;
- nessun pagamento o incasso possa essere regolato in contanti, salvo che via espressa autorizzazione da parte del responsabile e comunque per importi che non superino somme gestite attraverso la piccola cassa;
- la Società si avvale di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
- siano preventivamente stabiliti, in funzione della natura della prestazione svolta, limiti quantitativi all'erogazione di anticipi di cassa e al rimborso di spese sostenute da parte del personale della Società.
- Sia monitorato il rispetto delle condizioni contrattuali predefinite per gli acconti e i saldi dei pagamenti (l'OdV, periodicamente, verifica i flussi finanziari per sondare la relativa congruità, inerenza, manifesta anti economicità, territorialità, formale abilitazione del soggetto che ne dispone etc.)

Per le operazioni riguardanti la gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali e la gestione della fiscalità e del contenzioso con l'Amministrazione Finanziaria i protocolli prevedono che:

- è identificato un responsabile abilitato all'oggetto della materia, dotato dei poteri necessari per rappresentare l'Azienda o per coordinare l'azione di eventuali professionisti esterni;
- il responsabile identificato informa l'OdV dell'inizio del procedimento giudiziario, delle risultanze delle varie fasi di giudizio, della conclusione del procedimento, nonché di qualsiasi criticità possa riscontrarsi in itinere;
- consegnare al legale e/o al consulente del codice etico della società e predisposizione della clausola 231 nei contratti
- effettuare il monitoraggio sui compensi e sulle spese dei legali incaricati.

Per le altre attività sensibili si rimanda ai protocolli generali, nonché alle procedure approvate con verbale del CDA del 17/04/2018 che ha ratificato le seguenti procedure/protocolli:

1. Disposizioni regolamentari ex art. 12 DGR 109/17;
2. Regolamento per il reclutamento/assunzione del personale;
3. Regolamento Conferimento incarichi;
4. Regolamento per gli acquisti di lavori, beni e servizi (includa la Procedura per la scelta del contraente relativamente ai servizi finanziari: scelta dell'intermediario bancario per la remunerazione dei fondi pubblici);
5. Regolamento acquisizione e alienazione beni immobili e mobili registrati;
6. Regolamento acquisizione dismissioni partecipazioni (Partecipazioni non strategiche e partecipazioni acquistate con Fondi POR-FESR);
7. Regolamento operazioni finanziarie a medio e lungo termine e altre operazioni di finanza straordinaria;
8. Protocollo Standard;
9. Segregazione delle funzioni;

1.7 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni riportate (si rinvia alla Parte Generale del presente Modello), è inoltre compito dell'OdV:

1. curare l'aggiornamento di un *format* relativo alle Schede di rilevazione;
2. verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando per iscritto al Consiglio di Amministrazione modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno o ai sub-responsabili;
3. verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, l'osservanza da parte dei Collaboratori esterni delle disposizioni del Decreto;
4. dare attuazione, con il supporto delle altre funzioni competenti, ai meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
5. indicare ai responsabili delle misure le eventuali integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria già presenti in Società, con l'evidenza degli accorgimenti opportuni a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati di maggiore discrezionalità rispetto a quanto previsto dalla normativa e dalle prassi interne aziendali.

PARTE SPECIALE “B”

Reati societari

(art. 25 *ter* del D. Lgs. 231/2001)

Relativa al

Modello di Organizzazione

Gestione e Controllo

Adottato da

FIRA S.p.A.

2.1 I REATI SOCIETARI

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex art.* 5 del Decreto è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e, di conseguenza, all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

A tal fine, di seguito, viene riportato l'art. 25-*ter* del Decreto nonché una sintetica descrizione dei reati societari richiamati nel Decreto, già dettagliatamente descritti attraverso le norme incriminatrici.

2.1.2 Art. 25-Ter Reati Societari¹⁰

- 1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:**
 - a. Per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote;**
 - b. Per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'art. 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;**
 - c. Per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;**
 - d. Per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;**
 - e. Per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;**
 - f. Per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;**
 - g. Per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;**
 - h. Per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;**
 - i. Per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;**

¹⁰ Articolo inserito dall'art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61; a norma dell'articolo 39, comma 5 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262 le pene pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate.

l. per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

m. per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

n. per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

o. per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

p. per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

q. per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

r. per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote¹¹;

s. per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

s-bis. Per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote¹²;

3¹³ Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

¹¹ Lettera modificata dall'articolo 31 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262.

¹² Comma inserito dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13.11.2012, in vigore dal 28.11.2012.

2.1.3 Delitti di cui all'art. 25-ter del Decreto:

Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali

[1]. *Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.*

[2]. *La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

[3]. *La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.*

[4]. *In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.*

[5]. *Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.*

Tale reato si configura quando gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di una società espongono – nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci ed al pubblico – fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari, informazioni, la cui

¹³ Comma inserito dall'art. 3 del D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61. La numerazione dei commi del presente articolo è così riportata nella Gazzetta Ufficiale ed appare priva del riferimento al comma 2.

comunicazione è obbligatoria, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società e quando la condotta in argomento è da essi tenuta con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati per conto di terzi, mentre è esclusa se le falsità od omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.

La fattispecie in esame configura un reato di "pericolo" che si perfeziona con la semplice condotta idonea a trarre in inganno i soci e il pubblico così come descritta nella previsione normativa.

Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori

[1]. *Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

Tale reato si configura quando gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di una società, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico, ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori esponendo – nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci ed al pubblico – fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari, informazioni, la cui comunicazione è obbligatoria, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

Trattasi di reato di danno di natura delittuosa che si differenzia dal reato di cui al precedente articolo per il fatto che ai fini della sua configurazione è necessario

che alla condotta illecita del soggetto attivo del reato sia seguito un danno in pregiudizio del soggetto passivo.

Art. 2625 c.c. Impedito controllo

[1]. *Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.*

[2]. *Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.*

[3]. *La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*

Commettono il reato in esame gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione.

Il reato è punito più gravemente nel caso in cui la condotta posta in essere dagli amministratori ha causato un danno.

Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti

[1]. *Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima restituzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con reclusione fino ad un anno.*

Il reato si configura quando gli amministratori fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche in modo simulato, i conferimenti ai soci, ovvero li liberano dall'obbligo di eseguirli.

Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve

[1]. *Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge*

a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

[2]. *La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.*

Il reato si configura in capo agli amministratori che ripartiscono utili o acconti sugli utili non conseguiti o destinati a riserva.

Tuttavia il reato si estingue nel caso in cui la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve avvenga prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

[1]. *Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

[2]. *La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.*

[3]. *Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.*

Commettono il reato in esame gli amministratori che, fuori dei casi consentiti, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, anche della società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Tuttavia il reato si estingue se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio afferente l'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori

[1]. *Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o*

scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[2]. *Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

Il reato in esame si configura quando gli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Il risarcimento, prima del giudizio, del danno cagionato, estingue il reato.

Art. 2629-bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

[1]. *L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con i titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma¹⁴, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.*

L'art. 31 della legge 28 dicembre 2005 n. 262, ha introdotto nel libro V, titoli XI, capo III del codice civile, l'art. 2629 *bis*.

La norma mira a rafforzare, attraverso la criminalizzazione del comportamento dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione, la sanzione civile dell'impugnativa della delibera del Consiglio di Amministrazione prevista dall'art. 2391 c.c. per i casi in cui gli amministratori di una società quotata o con titoli diffusi o di una società sottoposta a vigilanza ai sensi del Tub e delle leggi in materia di assicurazioni e di fondi pensione, non abbiano comunicato la presenza di un interesse proprio rispetto a quello della società in una determinata operazione, cagionando un danno alla Società o a terzi.

¹⁴ Art. 2931 c.c. (Interessi degli amministratori), primo comma: *“L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile”.*

Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati¹⁵

[1]. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.*

[2]. *Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*

[3]. *Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.*

[4]. *Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.*

[5]. *Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.*

Il nuovo reato previsto dall'art. 2635 c.c. è stato inserito nella lettera "s bis" del primo comma dell'art. 25 ter del D. Lgs. 231/01, che fa riferimento al solo terzo comma del medesimo articolo 2635 c.c.

Pertanto la responsabilità è limitata all'ente del quale è vertice apicale o dipendente il corruttore.

Art. 2635 bis c.c. istigazione alla corruzione tra privati (si rimanda alla matrice di rischio 231)

Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea

[1]. *Chiunque con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

¹⁵ Rubrica e articolo novellati ex legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13.11.2012, in vigore dal 28.11.2012.

La condotta tipica di tale fattispecie delittuosa si configura quando un soggetto, che può essere “chiunque” secondo il dettato normativo, quindi anche un soggetto esterno alla società, con atti simulati o fraudolenti determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Art. 2637 c.c. Aggiotaggio

[1]. *Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

Tale ipotesi di reato punisce la condotta di chi diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o in genere altri artifici idonei ad alterare sensibilmente il prezzo di strumenti finanziari, siano essi quotati o meno, ovvero ad incidere in maniera significativa sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Il reato può essere commesso da chiunque essendo un reato “comune”.

Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza

[1]. *Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

[2]. *Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di*

società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

[3]. *La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*

Tale fattispecie di reato intende sanzionare la condotta degli amministratori, direttori generali, sindaci e/o liquidatori di società, ovvero di altri enti, nonché di tutti gli altri soggetti che – in virtù di disposizioni di legge – sono sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza ovvero sono tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni da rivolgersi *ex lege* alle Autorità di Vigilanza:

- a. espongono, nelle comunicazioni alle Autorità medesime, fatti materiali non corrispondenti al vero, sulla situazione economica, finanziaria o patrimoniale degli enti sottoposti alla attività di vigilanza, ovvero
- b. occultano, in tutta od in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare.

Ai fini della punibilità della condotta la norma richiede il fine specifico dell'ostacolo all'attività di vigilanza.

Reati strumentali

Sono altresì disaminate e mappate ulteriori fattispecie di reato disciplinate dal D.L.vo n. 14/2019 (prevenzione della crisi di impresa) poiché valutati in stretta connessione con i reati direttamente previsti dal D.L.vo n. 231/01 in materia di: riciclaggio, autoriciclaggio e ricettazione, associazione a delinquere, falso in bilancio. Trattasi, in particolare, dei reati di:

- bancarotta semplice (art. 323 D.L.vo n. 14/19),
- bancarotta fraudolenta (art. 322 D.L.vo n. 14/19),
- bancarotta per distrazione (art. 322 D.L.vo n. 14/19),
- ricorso abusivo al credito (art. 325 D.L.vo n. 14/2019).

Si tratta di tipici reati connessi all'insolvenza e al potenziale fallimento dell'impresa (l'istituto del fallimento, a partire dall'agosto 2020, sarà desueto). Sono reati consistenti nella sottrazione del proprio patrimonio alle pretese dei [creditori](#). Si annota che la bancarotta può essere *semplice* (cagionata da imprudenza, imperizia, negligenza) o *fraudolenta* ([frode](#) diretta ad aggravare l'[insolvenza](#) e a violare le legittime [aspettative](#) dei [creditori](#)). I connotati della fraudolenta sono riconducibili nel complesso a un'attività di [dissimulazione](#) delle

proprie disponibilità economiche reali, oppure a un'attività di destabilizzazione del proprio [patrimonio](#), diretta a realizzare una [insolvenza](#), anche apparente, nei confronti dei creditori.

In particolare, il codice della crisi di impresa (D.L.vo n. 14/2019) prescrive che *“l'imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative”* (art. 3 D.L.vo cit.); l'art. 2086 c.c., da ultimo riformulato proprio dall'art. 375 del D:L.vo n. 14/19, stabilisce inoltre che *“L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”*.

In quest'ottica, si evidenzia che reati come la bancarotta (semplice, fraudolenta o per distrazione) possono costituire reati presupposto rilevanti ai fini dei reati societari, dell'autoriciclaggio, del riciclaggio, della ricettazione, oppure dell'associazione a delinquere (espressamente previsti nel D.L.vo n. 231/01) e delle falsità rilevanti ai fini della tenuta delle scritture contabili.

Esempi: la Società, al fine di conseguire indebiti vantaggi, potrebbe - nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci - esporre consapevolmente fatti materiali rilevanti non veritieri od omettere, in tutto o in parte, fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni, ovvero potrebbe esporre una valutazione dei fatti discostandosi consapevolmente dai criteri di valutazione normativamente fissati o dai criteri tecnici di valutazione generalmente accettati, senza darne adeguata informazione giustificativa. A titolo esemplificativo, la Società potrebbe inserire poste a valori difforni da quelli reali o potrebbe sopravvalutare dei crediti o non svalutare quelli divenuti inesigibili, ovvero contabilizzare costi per beni, servizi e lavori non ricevuti o registrare operazioni inesistenti; gli Amministratori potrebbero impedire o ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, agli organi sociali o alla società di revisione attraverso, ad esempio, l'occultamento di documenti relativi alle vicende contabili della Società. Gli Amministratori, al fine di conseguire risultati illeciti o comunque non consentiti dallo statuto sociale, potrebbero ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve anche non costituite con utili; oppure approvare operazioni idonee a pregiudicare i diritti dei creditori o di terzi; oppure acquistare o sottoscrivere quote sociali, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, cagionando una lesione all'integrità del capitale o delle riserve; oppure

formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale; oppure omettere di comunicare un conflitto di interesse in una determinata operazione societaria.

2.2 ATTIVITA' A RISCHIO

I c.d. reati societari si riferiscono a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti e dai Consulenti coinvolti nelle attività sensibili.

Obiettivo del Modello è che tali soggetti mantengano un comportamento conforme ai principi di riferimento al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel Decreto.

L'analisi dei processi aziendali di Fira S.p.A. consente di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le condotte richiamate dall'art. 25-ter del Decreto e considerate a rischio.

In particolare si evidenziano le seguenti attività:

1. predisposizione delle comunicazioni ai soci relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
2. gestione dei rapporti con la società di revisione contabile e con il Collegio Sindacale;
3. gestione e comunicazione di dati/notizie verso l'esterno relativi alla società;
4. predisposizione delle comunicazioni all'Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con la stessa (Banca d'Italia);
5. redazione del bilancio, delle relazioni sulla gestione e di altre comunicazioni sociali;
6. Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali;
7. Valutazione, approvazione e gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie;
8. Gestione degli adempimenti societari;
9. Gestione della finanza e della tesoreria;
10. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza;
11. Gestione degli adempimenti fiscali
12. operazioni societarie che possono incidere sull'integrità del capitale sociale;
13. comunicazioni, informative e rapporti con gli organi di informazione e di stampa;
14. comunicazione, svolgimento e verbalizzazione delle Assemblee
15. Gestione del piano dei conti e della contabilità generale (inserimento, variazione o cancellazione dei dati di contabilità sul SW gestionale)

16. Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di bilancio d'esercizio
17. Convocazione, svolgimento e verbalizzazione Assemblee
18. Produzione della reportistica da presentare all'assemblea e gestione dei rapporti con i soci
19. Gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve, delle operazioni sulle partecipazioni e sul capitale (CDA)
20. Gestione delle operazioni straordinarie e di quelle di acquisto/vendita di strumenti finanziari
21. Tenuta di dati e documenti sui quali gli organi societari (eventualmente la Società di revisione) e altre Autorità o Organismi possono esercitare il controllo.

Attività sensibili nella prevenzione della Corruzione tra privati:

22. Negoziazione, stipula e rinnovo dei contratti con la Pubblica Amministrazione, con società pubbliche e con clienti di natura privata; Esecuzione dei contratti con la Pubblica Amministrazione, con società pubbliche e con clienti di natura privata
23. Gestione dei rapporti con enti certificatori
24. Gestione della comunicazione e dei rapporti con i mass media;
25. Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità giudiziaria
26. Approvazione, valutazione ed esecuzione dei contratti di transazione;
27. Gestione dei contratti di consulenza e prestazione professionale;
28. Valutazione, approvazione e gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie
29. Selezione, assunzione, valutazione, impiego, remunerazione e incentivazione del personale;
30. Amministrazione del personale, gestione delle missioni e dei rimborsi spese
31. gestione omaggi e sponsorizzazioni, spese di rappresentanza

2.3 IL SISTEMA IN LINEA GENERALE

Nello svolgimento delle operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole previste dal Modello, i componenti degli Organi Sociali, i Dipendenti e i Consulenti, nell'ambito delle attività da essi svolte, devono conoscere e rispettare:

- in generale, la normativa italiana ed europea applicabile;
- i principi di *governance* stabiliti e approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- il Codice Etico;
- il sistema amministrativo, contabile, finanziario della Società;

- i principi contabili nazionali ed internazionali;
- le leggi e le norme di regolamento degli enti di controllo.

2.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Destinatari della presente parte speciale “B” sono i soggetti coinvolti nelle attività sopra menzionate:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- l'area Amministrazione, Contabilità, Bilancio e Personale;
- tutte le funzioni che forniscono dati ed informazioni al fine di predisporre i prospetti di comunicazione sociale

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
2. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, al fine di garantire la tutela del patrimonio degli investitori, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative alla Società, necessarie per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria e sull'evoluzione della sua attività;
3. osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
4. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
5. tenere un comportamento corretto e veritiero con organi di stampa e informazione;
6. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo ostacoli all'esercizio delle funzioni di queste ultime;
7. adottare gli indicatori oggettivi che rendano meno arbitrario rilevare l'insorgenza della eventuale crisi di impresa ai fini del D.L.vo n. 14/2019

- (v.si, in proposito, gli indici di bilancio che la norma rimette al CNDCEC quale organo deputato alla relativa individuazione);
8. disciplinare le modalità di comunicazione di azioni preventive da adottare da parte dei soggetti interessati verso il CdA
 9. osservare la segregazione delle funzioni, cui si rinvia

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto di:

- Con riferimento al punto 1:
 - a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione dei bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle società;
 - b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- Con riferimento al punto 2:
 - a) restituire conferimenti al socio o liberarlo dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
 - b) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- Con riferimento al punto 3:
 - a) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del socio, del collegio sindacale o della società di revisione;
- Con riferimento al punto 4:
 - b) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannevole, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società;
- Con riferimento al punto 5:
 - c) omettere di effettuare, con la dovuta completezza, correttezza e tempestività, tutte le segnalazioni previste dalla legge nei confronti delle Autorità di Vigilanza;
 - d) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche.

2.5 PROCEDURE SPECIFICHE

Al preciso scopo di compiere, attraverso il presente aggiornamento del Modello, attività di prevenzione del rischio di commissione di illeciti di carattere

“societario”, vengono predisposte regole comportamentali e procedure operative, nonché appositi protocolli, riguardanti attività sensibili di maggior rischio.

2.5.1 Bilanci e altre comunicazioni sociali

Per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali e di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione, la redazione del bilancio annuale, della relazione sulla gestione e la scelta della società di revisione devono essere regolamentate da specifiche procedure aziendale allo scopo di:

1. introdurre un sistema di agenda delle varie comunicazioni sociali, con indicazione della tempistica e dei soggetti responsabili coinvolti;
2. definire criteri e modalità per la trasmissione con sufficiente anticipo del progetto di bilancio e della relazione della Società di Revisione al Consiglio di Amministrazione e ai membri del Collegio Sindacale;
3. organizzare almeno una riunione tra la Società di revisione, il Collegio Sindacale e l'OdV, in cui vengano condivisi i dati statistici e le stime, prima della delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione del bilancio;
4. archiviare i verbali degli incontri e delle comunicazioni intercorse con i soggetti preposti al controllo sui dati di bilancio (Società di revisione e Collegio sindacale);
5. rilevare l'osservanza delle procedure e le motivazioni alla base di eventuali scostamenti dalle stesse;
6. prevedere un sistema di trasmissione di dati e informazioni alla funzione responsabile che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono dati nel sistema;
7. prevedere la possibilità che tutti i componenti del CdA abbiano a disposizione la bozza del bilancio prima della riunione del CdA per l'approvazione dello stesso, di cui deve essere mantenuta evidenza dell'avvenuta consegna.

Devono all'uopo osservarsi le seguenti regole procedurali:

- Garantire che siano definiti dei campi obbligatori nelle transazioni al fine di assicurare che transazioni incomplete non vengano registrate;
- Mappare a sistema i conti ed i relativi saldi del bilancio di verifica per la corretta riconduzione dei saldi ai conti del bilancio di esercizio;
- Standardizzare e aggiornare periodicamente in base all'evoluzione della normativa la Nota Integrativa e la Relazione sulla gestione
- Assicurare che il bilancio di esercizio venga sottoposto a revisione

- Assicurare che tutte le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività della Società siano effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità e completezza
- Assicurare che i responsabili delle diverse funzioni aziendali, o i consulenti, qualora la Società se ne avvalga nell'espletamento dell'attività, forniscano alla funzione amministrativa le informazioni richieste, attestando, ove possibile, la completezza e veridicità delle informazioni, o indicando i soggetti che possono fornire tale attestazione
- Restringere l'accesso al database per la gestione della contabilità alle sole persone autorizzate secondo il profilo di utenza attribuito
- Comunicare immediatamente all'Organismo di Vigilanza, le eventuali richieste, da parte di chiunque, di ingiustificate variazioni dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile dei dati rispetto a quelli già contabilizzati
- Garantire la riservatezza dei documenti e delle informazioni acquisiti nello svolgimento dei propri compiti

E' fatto divieto, secondo quanto previsto dalle norme penali, di:

- esporre fatti falsi o omettere informazioni dovute nei bilanci e nelle altre comunicazioni previste dalla legge;
- gestire denaro, o altri beni appartenenti alla Società, senza che le operazioni trovino riscontro nelle scritture contabili;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge, in modo da ledere l'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere a formazione o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore superiore all'ammontare del capitale sociale o al valore dei conferimenti eseguiti;

- ostacolare in qualunque modo l'attività di controllo da parte dei soci, degli organi sociali e della società di revisione;
- ostacolare in qualunque modo le autorità pubbliche di vigilanza nell'esercizio delle loro funzioni (esponendo fatti falsi ovvero omettendo le informazioni dovute nelle comunicazioni indirizzate alle predette autorità, omettendo di effettuare le comunicazioni dovute, e in genere tenendo comportamenti ostruzionistici quali, a titolo puramente indicativo, opporre rifiuti pretestuosi, ritardare l'invio delle comunicazioni o la messa a disposizione della documentazione richiesta);
- influenzare in modo illecito, con atti simulati e fraudolenti, la formazione della maggioranza in assemblea.

Relativamente alla Valutazione e alla stima di poste soggettive di bilancio, predisposizioni di bilanci, di situazioni contabili infrannuali e relazioni

- tutte le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa sono effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità e completezza;
- i profili di accesso a tale sistema siano identificati dalla Direzione della Società che garantisca la separazione delle funzioni e la coerenza dei livelli autorizzativi;
- eventuali modifiche alle poste di bilancio o ai criteri di contabilizzazione delle stesse siano autorizzate dalla soggetto preposto secondo la segregazione delle funzioni
- la richiesta da parte di chiunque di ingiustificate variazioni dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure operative della Società, sia oggetto di immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza;

Rapporti con il Socio Regione Abruzzo

- per ciascuna funzione sia individuato un responsabile della raccolta e dell'elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse all'organo di controllo contabile, previa verifica della loro completezza, inerenza e correttezza;
- le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa dall'organo di controllo contabile,

siano documentate e conservate a cura del responsabile di funzione di cui al punto precedente.

2.5.2 Esercizio dei poteri di controllo sulla gestione sociale

Per la prevenzione dei reati connessi al controllo sulla gestione sociale, la Società pone in essere specifiche procedure aziendali al fine di:

1. garantire la tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale di tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e di delibere del Consiglio di Amministrazione o sui quali il Collegio debba esprimere un parere;
2. mettere a disposizione del Collegio e della Società di Revisione tutti i documenti gestionali della Società al fine di permettere lo svolgimento delle verifiche di competenza;
3. organizzare riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Società di Revisione ed OdV per verificare l'osservanza delle regole e procedure aziendali in tema di normativa societaria da parte degli Amministratori, dei responsabili di funzione e dei dipendenti.

2.5.3 Tutela del capitale sociale

Tutte le operazioni relative al capitale sociale devono essere effettuate nel rispetto delle procedure aziendali e della legge.

A tal fine la Società deve:

1. definire le responsabilità decisionali ed operative nel caso avvengano operazioni sul capitale sociale;
2. fissare meccanismi di coordinamento e comunicazione tra le diverse funzioni aziendali coinvolte;
3. impegnare i responsabili delle aree Amministrazione, Contabilità, Bilancio e Personale a esporre chiaramente al Collegio Sindacale, alla Società di Revisione e all'Organismo di Vigilanza le motivazioni e i criteri alla base delle seguenti operazioni:
 - a) riduzione del capitale sociale;
 - b) distribuzione di acconti su dividendi;
 - c) operazioni di finanziamento soci

2.6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza deve effettuare periodicamente specifici controlli sulle attività connesse ai Processi Sensibili rispetto al compimento dei c.d. reati societari, diretti a verificare la corretta implementazione delle regole e dei protocolli in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine all'OdV viene garantito il libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Di detti controlli l'Organismo riferisce all'Amministratore.

Con riferimento ai reati societari previsti nella presente parte speciale "B" la tipologia e la periodicità delle informazioni da inviare all'OdV sono condivise dall'Organismo stesso con i Responsabili dei Processi Sensibili che devono attenersi alle modalità e alle tempistiche concordate.

I compiti dell'OdV in tale area specifica sono:

1. monitoraggio e verifiche periodiche sul rispetto e sull'efficacia delle procedure interne e delle regole di *Corporate Governance* per la prevenzione dei reati;
2. esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti opportuni e necessari;
3. verifica dell'effettiva indipendenza della Società di Revisione;

2.7 REGOLE FINALI, GENERALI E PREVENTIVE

Oltre alle regole di *Corporate Governance*, ai principi procedurali e alle responsabilità organizzative, devono essere osservate misure integrative atte a prevenire la commissione dei reati societari:

- a) attivazione di un programma di formazione-informazione periodica del personale rilevante sulle regole di *Corporate Governance* sulla prevenzione dei reati societari;
- b) previsione di riunioni periodiche dell'OdV con il Collegio Sindacale per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di *Corporate Governance*;
- c) identificazione delle situazioni di potenziale conflitto di interesse degli amministratori;
- d) formazione e aggiornamento di procedure interne aventi ad oggetto l'osservanza della disciplina societaria;
- e) adozione della segregazione delle funzioni

PARTE SPECIALE “C”

**Reati connessi alla sicurezza sul lavoro
(art. 25 *septies* del D. Lgs. 231/2001)**

Relativa al

**Modello di Organizzazione
Gestione e Controllo**

Adottato da

FIRA S.P.A.

3.1 REATI CONNESSI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO

L'art. 25-*septies* del Decreto, inizialmente introdotto dall'art. 9 della legge 123/2007, successivamente sostituito dall'art. 300 del D. Lgs. 81/2008, estende la punibilità alle società delle ipotesi di commissione dei delitti di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale.

Si tratta della introduzione, nel testo del Decreto, di reati che, seppure di natura colposa, sono posti a fondamento della responsabilità amministrativa delle società, in quanto, in precedenza, le attività di prevenzione avevano esclusivo riguardo alle sole ipotesi delittuose caratterizzate dall'intenzionalità dell'agente (reati "dolosi").

Ne consegue che oggi grava sulle società anche l'onere di prevenire delitti derivanti da comportamenti non voluti ma che si verificano a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline ("colpa").

I reati contemplati nell'art. 25-*septies*, per le peculiarità appena descritte, costituiscono un impulso per integrare i Modelli di organizzazione, gestione e controllo già esistenti con i sistemi di gestione per la sicurezza sul lavoro e per operare un coordinamento con gli istituti previsti dalla normativa di settore.

3.2 Art. 25-*septies* del Decreto:

- 1. In relazione al delitto di cui all'art. 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in**

materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

- 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.**
- 3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.**

Art. 589 c.p. Omicidio colposo

[1]. *Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*

[2]. *Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.*

[3]. *Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.*

Art. 55 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

[1]. È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:

- a) Per violazione dell'articolo 29, comma 1;*
- b) Che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2.*

Omissis.....

La fattispecie di omicidio colposo, rilevante ai sensi dell'applicazione del Decreto, si realizza quando si cagiona la morte di una persona con violazione delle norme

per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Nel caso di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone è applicata la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse.

Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose

[1]. *Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.*

[2]. *Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.*

[3]. *Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Omissis.....*

[4]. *Nel caso di violazione di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.*

[5]. *Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.*

Il reato di lesione colposa si configura quando chiunque causa per colpa una lesione personale.

Il delitto in questione, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione sul lavoro o relative all'igiene sul lavoro che abbiano determinato una malattia professionale, è perseguibile d'ufficio.

Per la definizione normativa di lesione grave e lesione gravissima si veda quanto previsto dall'art. 583 c.p.

3.3 FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE IN RELAZIONE AI REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

3.3.1 Attività a rischio

L'evento delittuoso, sia esso rappresentato dalla morte, dalla lesione grave o gravissima, può essere realizzato tramite un comportamento attivo – l'agente pone in essere una condotta con cui lede l'integrità fisica di un altro individuo - ovvero mediante un comportamento omissivo – l'agente non interviene a impedire l'evento dannoso -.

Elemento fondamentale per l'individuazione dei rischi relativi al compimento di reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro è il c.d. "Documento di valutazione dei rischi", nel quale sono indicati i rischi eventuali in relazione alle norme infortunistiche ed alla tutela nei luoghi di lavoro.

Sulla base di quanto emerso in sede di redazione del suddetto Documento di valutazione dei rischi, in ragione di quanto indicato dal Decreto legislativo n. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni, Fira S.p.A. ha valutato i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori aziendali, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari e i collaboratori esterni.

Le evidenze raccolte ed il programma di miglioramento sono esposti nel Documento di Valutazione dei Rischi in vigore alla data di aggiornamento del presente Modello che permette di tenere traccia dell'attività di prevenzione e controllo nel campo della sicurezza e dell'igiene nei luoghi di lavoro nonché di valutare il livello di rischio residuo presente all'interno dell'azienda.

Da tale indagine vengono quindi periodicamente individuate le aree/attività/mansioni aziendali che possono potenzialmente configurare un rischio per la salute e la sicurezza dei dipendenti.

In particolare il suddetto Documento definisce i settori e/o processi aziendali che potenzialmente possono incorrere nei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 ed elencati nella presente Parte Speciale.

Per ciascuna area a rischio-reato sono quindi analizzati i soggetti interni coinvolti e i "protocolli" di controllo adottati dall'azienda per evitare che tali reati possano effettivamente verificarsi.

In definitiva, dai contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi di Fira S.p.A. è possibile rilevare che tutte le attività aziendali hanno valori di rischio residuo accettabile, tenuto conto della specificità del lavoro caratterizzato da attività di ufficio e attività esterna.

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, tra gli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti, l'individuazione delle c.d. attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/01.

Sulla base di quanto analizzato attraverso il Documento di Valutazione dei Rischi, sono state individuate le attività sensibili in relazione ai reati di cui all'art. 25-*septies* del Decreto; in ogni caso tali attività sono state analizzate in termini di sicurezza e protocolli di prevenzione e sono di seguito riportati i principali rischi derivanti dal loro svolgimento:

- **In relazione all'ambiente di lavoro:** risultano esposti a rischio tutti i lavoratori; le attività individuate come "sensibili" fanno riferimento all'utilizzo di scale manuali, per cui esiste un divieto di salire sulle scale, soprattutto quelle a compasso, con calzature non idonee, come tacchi alti e/o con soles sdruciolevoli;
- **In relazione alle macchine ed attrezzature di lavoro:** risultano esposti a rischio tutti i lavoratori; gli attrezzi manuali taglienti o appuntiti sono riposti con idonee protezioni contro il pericolo di taglio o lacerazioni. I lavoratori sono informati e formati sull'uso degli attrezzi. Sono stati adottati idonei provvedimenti per dotare di poggiapiedi alcuni posti di lavoro;
- **In relazione agli impianti:** risultano esposti a rischio tutti i lavoratori; è vietato il più possibile l'uso di derivazioni multiple a spina e c.d. ciabatte elettriche o prolunghe causa di sovraccarichi elettrici alle prese a parete. Vengono effettuate le verifiche ed il controllo quinquennale dell'efficienza dell'impianto di terra, con rilascio del verbale di prova e misura, da parte del tecnico abilitato o dell'Asl stessa;
- **In relazione al rischio incendio ed esplosioni:** risultano esposti a rischio tutti i lavoratori; non sono presenti accumuli di materie combustibili. Le persone esposte sono a conoscenza dei rischi che comporta l'utilizzazione delle sostanze e sono adeguatamente formate sui criteri di manipolazione in sicurezza;
- **In relazione ai rischi fisici e biologici:** risultano esposti tutti i lavoratori; è stato predisposto un programma di manutenzione preventiva e periodica degli impianti di illuminazione.
- **In relazione ai carichi di lavoro ed organizzazione:** risultano esposti a rischio tutti i lavoratori; il personale è stato addestrato alla corretta manipolazione dei carichi. L'attenzione alla prevenzione dei rischi sul lavoro da parte dell'azienda è divulgata a tutto il personale. Il programma di attuazione delle politiche di prevenzione è divulgato a tutti i lavoratori. Sono organizzate iniziative di ispezione dei posti di lavoro, di approfondimento dei casi di infortunio, di formazione e informazione e di riunioni per trattare questi temi. Sono stati stabiliti sistemi di raccolta e trattamento delle informazioni riguardanti le attività programmate. Sono stati predisposti i mezzi per attuare la formazione e l'informazione necessarie al conseguimento degli obiettivi prefissati di prevenzione. Viene effettuato periodicamente un controllo sul

conseguimento degli obiettivi di prevenzione previsti nel programma. Il programma di prevenzione è divulgato in una forma adatta a renderlo noto a tutti i lavoratori. E' stato predisposto un programma di audit periodico per il controllo e la verifica dello stato di realizzazione del programma di prevenzione. Tutti i lavoratori ricevono una formazione adeguata sui metodi di lavoro e la prevenzione dei rischi in occasione dell'assunzione o del cambio di mansioni o quando viene introdotta una nuova tecnologia. L'azienda detta norme scritte sull'esecuzione in sicurezza delle diverse lavorazioni e mansioni e le divulga a tutti gli interessati. Le procedure di lavoro sono esplicitamente rese obbligatorie. È stato predisposto il servizio di pronto soccorso nei casi previsti dalla legislazione vigente, tenuto conto delle dimensioni dell'azienda, dei rischi presenti e del parere del medico competente. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente appositamente nominato dal datore di lavoro, dopo consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3.4 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

I reati elencati nella presente Parte Speciale si riferiscono a comportamenti posti in essere da Amministratori, Dirigenti e Dipendenti di Fira S.p.A. nelle aree di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e dai *Partner*, così come già definiti nella Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Tutti i destinatari della presenta Parte Speciale devono dunque adottare regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Modello e nel Documento di Valutazione dei Rischi e rispettare comportamenti conformi a quanto di seguito stabilito, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti.

3.5 I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle proprie attività, oltre alle regole del Modello e, in particolare, a quelle specificamente indicate, i Destinatari del presente aggiornamento della Parte Speciale, coinvolti nelle attività definite "a rischio", devono rispettare principi e norme di comportamento di seguito dettate, nel rispetto degli obblighi normativi, delle procedure aziendali e del Codice Etico di Fira S.p.A.

In particolare i Destinatari devono conoscere e rispettare:

- in generale, la normativa di cui al d. lgs. 123/07 e le principali norme in tema di sicurezza sul lavoro di cui al Testo Unico n. 81/08;
- i principi di *Corporate Governance* della Società;
- il Codice Etico;
- le procedure e linee guida aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa aziendale.

I Destinatari sono tenuti a seguire i seguenti principi generali di comportamento:

- tenere un comportamento corretto e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività che possono presentare rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- promuovere e applicare operativamente la cultura della sicurezza e della prevenzione nell'espletamento delle rispettive attività; ogni lavoratore in particolare deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute nonché di quelle delle altre persone presenti sui luoghi di lavoro, sulle quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni;
- rispettare il sistema delle deleghe ed esercitare con diligenza i poteri delegati, segnalando tempestivamente ogni difficoltà o criticità nell'esercizio delle proprie attribuzioni;
- favorire il continuo miglioramento delle prestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, partecipando alle attività di monitoraggio, valutazione e riesame dell'efficacia ed efficienza delle misure implementate.

È quindi assolutamente vietato:

- mettere in atto comportamenti tali da esporre la Società ad una delle fattispecie di reato previste dall'art. 25-*septies* del D. Lgs. 231/2001;
- mettere in atto comportamenti tali da favorire il verificarsi di fattispecie di reato previste dall'art. 25-*septies* del D. Lgs. 231/2001;
- omettere l'aggiornamento delle misure di prevenzione, in relazione a mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione;
- omettere l'adozione di misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni possano accedere nelle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- emanare ordini di ripresa del lavoro, nonostante la persistenza di una situazione di pericolo grave ed immediato;
- omettere l'adozione di provvedimenti idonei ad evitare che le misure tecniche impiegate possano causare rischi per la salute della popolazione e danni all'ambiente esterno;
- omettere l'adozione di misure antincendio e di pronta evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato.

E' necessario il rispetto dei seguenti principi:

1. rispettare le prescrizioni contenute nel Codice Etico;
2. rispettare le prescrizioni contenute nel Piano di Emergenza ed Evacuazione (per il personale interno);
3. rispettare le prescrizioni impartite dalla segnaletica di sicurezza nonché i contenuti delle procedure di sicurezza/emergenza trasmesse anche attraverso la formazione di aula;
4. rispettare le procedure di sicurezza/emergenza trasmesse dal RSPP ad ogni singolo collaboratore, anche esterno alla Società.

3.6 PROCEDURE SPECIFICHE

L'ambito della tutela della salute e della sicurezza del lavoro è già ampiamente disciplinato (D. Lgs. 626/94 e s.i.m.) e l'adeguamento alle previsioni normative viene oggi assolto dal Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) durante il lavoro, interno o esterno, alla Società.

Allo scopo di favorire il collegamento tra quanto già determinato nell'ambito della prevenzione degli infortuni sul lavoro e quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001, la Società deve fare in modo che venga data piena attuazione alle procedure previste nel piano della sicurezza dai rischi professionali e della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Quanto al Documento di Valutazione dei Rischi, la Società deve prevederne la redazione e l'aggiornamento secondo le seguenti modalità di massima:

- il DVR contiene la valutazione dei rischi rilevati con la specifica dei criteri adottati;
- il DVR individua le misure di prevenzione e protezione e i dispositivi di protezione individuale conseguenti alla valutazione;
- il DVR indica il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

3.7 CONSULTAZIONE E COMUNICAZIONE

Nell'ambito delle procedure da seguire per evitare il rischio specifico del realizzarsi dei reati relativi alla salute e sicurezza dei lavoratori si prevede un'apposita procedura di consultazione e comunicazione diretta a favorire la diffusione delle informazioni relative alla salute e alla sicurezza.

In particolare deve essere prevista:

- ✓ l'informativa periodica in materia di salute e sicurezza da parte del datore di lavoro verso i lavoratori;
- ✓ la formazione dei lavoratori su: rischi di impresa, misure di prevenzione e protezione, rischi specifici e norme di sicurezza, procedure di emergenza, nominativi e ruoli del RSPP e del Medico Competente;
- ✓ la formazione dei lavoratori sulla base di modalità e criteri definiti attraverso la definizione di un piano di formazione periodico.

3.8 IL RESPONSABILE INTERNO PER LE AREE A RISCHIO REATO

La Società, e nello specifico il Datore di Lavoro, al fine di assolvere agli obblighi normativi, ha nominato un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Il Datore di Lavoro presiede le attività aziendali e garantisce il mantenimento e il miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro nonché la manutenzione dei sistemi di prevenzione degli infortuni/incidenti.

Il RSPP redige, in collaborazione con il Datore di Lavoro, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di Fira S.p.A. per dare evidenza, in modo corretto e adeguato, delle attività lavorative svolte all'interno della Società e delle eventuali mansioni a rischio, comprensivo di un programma di miglioramento teso ad eliminare o ridurre i rischi.

Tale figura gestisce il flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza, così come stabilito dal Modello.

In definitiva, oltre allo strumento informatico (casella di posta elettronica) fruibile da ciascun soggetto che intrattiene rapporti con l'Azienda, la segnalazione di una eventuale deviazione al Modello potrà essere raccolta dal RSPP e fornita all'OdV attraverso la casella stessa o attraverso canali diversi.

Il Responsabile Amministrazione, Contabilità, Bilancio e Personale, a cui è affidata la tenuta del registro infortuni, è tenuto a dare tempestiva segnalazione all'Organismo di Vigilanza in caso di morte o lesione personale grave o gravissima.

3.9 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli anche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo può effettuare controlli sulle attività potenzialmente a rischio di reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole stabilite dal Modello e dal Documento di Valutazione dei Rischi.

I compiti dell'OdV, in relazione alla prevenzione dei reati elencati nella presente sezione della Parte Speciale, sono dunque da intendersi tutti quelli facenti parte del documento denominato Regolamento dell'OdV di Fira S.p.A. e, qualora non fossero compresi nel detto Regolamento, di quelli successivamente indicati:

- verifica dell'osservanza, dell'attuazione e dell'adeguatezza del Modello (Parte Generale e Parte Speciale);
- vigilanza sull'effettiva applicazione della Parte Generale e della Parte Speciale del Modello e rilevazione delle eventuali deviazioni comportamentali dei soggetti destinatari, qualora riscontrati dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- comunicazione di eventuali violazioni del Modello o della presente Parte Speciale agli organi competenti e aggiornamento del Modello.
- riscontri, a mezzo stress test, della resilienza del sistema di gestione, anche per ciò che attiene la prevenzione della condotta imprudente

L'Organismo di Vigilanza comunica i risultati della propria attività di vigilanza e controllo al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, secondo i termini indicati nel regolamento dell'OdV e nella Parte Generale del Modello.

PARTE SPECIALE “D”

**REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O
UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, REATI TRIBUTARI**

(Art. 25-*octies* del D. LGS. 231/01)

Relativa al

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

Adottato da

FIRA S.P.A.

4.1 REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA

L'art. 63, terzo comma, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 ha introdotto, nel novero dei reati presupposto della responsabilità degli enti, l'art. 25-*octies* prevedendo sanzioni pecuniarie e interdittive a carico dell'ente con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, rispettivamente previsti negli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale.

Ai sensi dell'art. 25-*octies* del Decreto, l'Ente è quindi punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti, purché ne derivi un vantaggio o un interesse per l'ente medesimo.

La finalità della norma è quella di proteggere il sistema finanziario da un indebito utilizzo a fini illeciti.

La tutela viene posta in essere attraverso una serie di apposite misure e obblighi di comportamento riguardanti una vasta platea di soggetti che comprende, oltre alle banche e agli intermediari finanziari, gli altri soggetti cui erano già stati estesi gli obblighi derivanti dalla normativa antiriciclaggio: revisori contabili, professionisti e, in generale, gli operatori che svolgono attività il cui esercizio è subordinato a licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi/registri di cui vengono a conoscenza nell'esercizio dei proprio compiti o di cui abbiano altrimenti notizia.

In proposito, si deve segnalare l'obbligo a carico dei diversi organi di controllo di gestione, tra cui l'Organismo di Vigilanza, esistenti negli enti destinatari della disciplina, a vigilare sull'osservanza della normativa antiriciclaggio e a comunicare le violazioni delle relative disposizioni di cui vengono a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti o di cui abbiano altrimenti conoscenza.

Tali obblighi di comunicazione concernono in particolar modo le possibili infrazioni delle operazioni di registrazione, segnalazione e uso di strumenti di pagamento e di deposito e sono destinati ad avere effetto sia verso l'interno dell'ente che verso l'esterno.

Il comma 2 dell'art. 25-*octies* del Decreto prevede inoltre che in caso di condanna per i delitti di ricettazione o di riciclaggio o di impiego di denaro o utilità di provenienza illecita, si applicano all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

4.2 Art. 25-*octies* del d. lgs. 231/01: Ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita¹⁶

- 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.**
- 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.**
- 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.**

4.3 Delitti di cui all'art. 25-*octies* del Decreto:

Art. 648 c.p. Ricettazione

[1]. *Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 a 10.329 euro.*

[2]. *La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.*

¹⁶ Articolo inserito dall'articolo 63 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

[3]. *Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.*

La fattispecie criminosa in questione è comprensiva di una multiforme serie di attività successive ed autonome, rispetto alla consumazione del delitto presupposto, finalizzate al conseguimento di un profitto. Il delitto di ricettazione ha carattere istantaneo e si consuma nel momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa, rilevando, a tal fine, il mero accordo tra le parti per la consegna della stessa. Per la configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Lo scopo della norma è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale nonché quello di prevenire la commissione dei reati principali attraverso la limitazione della circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi.

Art. 648-bis c.p. Riciclaggio

[1]. *Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.*

[2]. *La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

[3]. *La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

[4]. *Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

Costituisce riciclaggio e non ricettazione la condotta di colui che non solo pone in contatto l'acquirente e il venditore, ma che interviene materialmente nel trasferimento del bene. L'elemento soggettivo del delitto è integrato dal dolo

generico che consiste nella coscienza e volontà di ostacolare l'accertamento della provenienza del denaro o altre utilità, senza alcun riferimento a scopi di profitto o di lucro.

Art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

[1]. *Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.*

[2]. *La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

[3]. *La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.*

[4]. *Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.*

L'art. 648-ter è in rapporto di specialità con l'art. 648 c.p. in quanto tutti gli elementi generali di cui al delitto di ricettazione sono previsti anche nel reato di impiego di denaro di provenienza delittuosa, il quale contiene in sé un elemento specializzante costituito da un'attività ulteriore rispetto alla ricezione del denaro o di altra utilità e cioè dal relativo impiego in attività economiche o finanziarie.

Autoriciclaggio

Il reato di riciclaggio non si applica a chi ha commesso il reato presupposto che ha generato il profitto, **l'autoriciclaggio**, invece, comporta la punibilità anche di chi ricicla i beni ottenuti da un reato da lui stesso commesso. In particolare, la norma sanziona chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il reato si configura quando, una volta creata una provvista di denaro beni o altre utilità, questa venga impiegata, attraverso condotte ulteriori e indipendenti, in attività imprenditoriali ed economiche in modo da ostacolare la loro provenienza.

Il comma 4 dell'art. 648 ter 1 c.p. prevede una clausola di non punibilità: «*fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale*». Sul punto, con riferimento alle persone fisiche, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'ipotesi di non punibilità è integrata solo nel caso in

cui l'agente utilizzi o goda dei beni provento del delitto presupposto in modo diretto e senza compiere su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il D.lgs. n. 90/2017, emanato in attuazione della direttiva UE n. 2015/849 del 20/5/2015 (cd. IV Direttiva Antiriciclaggio), sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, ha introdotto l'art. 72 D.lgs. 231/2007 - *Modifiche a disposizioni normative vigenti*. Tale Decreto:

1. richiama l'art. 25 octies del Decreto 231;

2. ha riproposto l'art. 648 quater c.p. (Confisca) - originariamente previsto dal D.lgs. 231/2007 e modificato dalla legge 186/2014 - a norma del quale: *«nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter e 648-ter.1 è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato. In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter e 648-ter.1, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti»*;

3. Sostituisce il titolo III del D.lgs.231/2007 con il seguente: *«Titolo III (Misure ulteriori) - Art. 49 (Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore)»*.

Esempi: la Società potrebbe riciclare denaro proveniente da un delitto non colposo non riferibile alla stessa, impiegando tali disponibilità per il pagamento dei corrispettivi nei confronti di fornitori ovvero effettuando verso questi dei pagamenti per prestazioni fittizie o per un ammontare maggiore da quello effettivamente dovuto. Ai fini della configurabilità della fattispecie, la Corte di Cassazione ha affermato che *«l'imprenditore che costringe i dipendenti, con la minaccia larvata di licenziamento, a sottoscrivere buste paga attestanti il pagamento di somme maggiori rispetto a quelle effettivamente versate e a lavorare per un orario superiore a quanto contrattualmente previsto, commette non solo il*

reato di estorsione, ma anche quello di auto riciclaggio, delitto per il quale risponde anche la società in base al D.lgs. 231/2001»¹⁷.

Ancora, la Corte ricorda che «ricorre il delitto di autoriciclaggio anche nel caso in cui vengano sostenute spese di gestione di una società al fine di realizzare concretamente il reinvestimento dei proventi illeciti del reato presupposto (nel caso di specie truffe), poiché le spese di gestione sono funzionali alla generazione di ulteriore profitto, derivante dal reimpiego del provento del reato presupposto»¹⁸. La Società potrebbe inserire in anagrafica dei fornitori inesistenti o dei fornitori doppi o dei fornitori non più utilizzati al fine di agevolare l'effettuazione di pagamenti attraverso l'impiego di denaro proveniente da un delitto non colposo non riferibile alla stessa. La Società potrebbe effettuare operazioni di acquisto di beni e servizi pur in assenza di un reale fabbisogno, al fine di impiegare denaro proveniente da un delitto non colposo non riferibile alla stessa. La Società, a seguito della commissione di un delitto non colposo riferibile alla stessa (ad esempio un reato tributario) ed al fine di conseguire indebiti vantaggi, potrebbe impiegare, sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto stesso in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, quali ad esempio le attività di approvvigionamento di beni, servizi e lavori, mediante il pagamento dei fornitori con modalità tali da ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa

4.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Il presente paragrafo della Parte Speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere da Amministratori, Dirigenti e Dipendenti della Società, nonché consulenti e Partner esterni con essa operanti sulla base di un rapporto contrattuale, anche temporaneo, consistenti nell'acquisizione, a qualsiasi titolo, di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, attuati nella consapevolezza di tale origine delittuosa.

L'obiettivo della presente Parte Speciale è dunque fare in modo che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi dei reati in essa considerati.

Nello specifico la Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Consulenti e Partner della società sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con l'Organismo, gli strumenti tecnici per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

¹⁷ Cass. pen., sez. V, 11 dicembre 2018, n. 5719.

¹⁸ Cass. pen., sez. II, 21 giugno 2019, n. 37606.

In particolare, nell'espletamento delle proprie attività, è espressamente vietato ai Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reati di cui all'art. 25-*octies* del Decreto.

Ai soggetti sopra indicati è espressamente vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da configurare le fattispecie di reato richiamate nella presente Parte Speciale;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

A tal fine è necessario il rispetto dei seguenti principi:

- tutte le attività e le operazioni svolte per conto di Fira S.p.A. devono essere improntate al massimo rispetto delle leggi e normativa vigenti, dei principi di correttezza e trasparenza, nonché delle procedure e dei protocolli aziendali in materia di gestione ed impiego delle risorse e dei beni aziendali, inclusi, per quanto attiene l'espletamento dei necessari controlli, anche preventivi, sui beni e le risorse di provenienza comunitaria;
- deve essere mantenuto un contegno chiaro, trasparente, diligente e collaborativo con le Pubbliche Autorità, con particolare riguardo alle Autorità Giudicanti ed Inquirenti, mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste.

4.5 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Allo scopo di rendere concretamente operative le regole sopra indicate, devono essere rispettati i principi procedurali di seguito descritti:

- identificazione e valutazione dei Partner, dei Consulenti, dei Fornitori e di tutti coloro che intrattengono rapporti contrattuali con la Società, in funzione del rischio riciclaggio (affidabilità finanziaria/commerciale; settore di attività e professione, oggetto sociale, operatività canalizzata da conti correnti esteri, residenza/sede sociale del cliente in aree geografiche appartenenti ai c.d. paradisi fiscali o in paesi non cooperativi);
- periodicamente, sentito l'OdV, la Società valuterà l'opportunità di continuare il rapporto contrattuale con soggetti appartenenti alla categoria a "rischio alto";

- prima di intraprendere qualsiasi operazione che possa impegnare la responsabilità della Società per i comportamenti contemplati nella presente sezione della Parte Speciale dovrà essere informato il Responsabile della funzione antiriciclaggio.

Si rimanda:

1. al protocollo per la gestione dei flussi finanziari predisposto nell'ambito della prevenzione dei reati contro la PA;
2. segregazione delle funzioni;
3. standard antiriciclaggio

4.6 I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti dell'OdV in relazione alla prevenzione dei reati elencati nella presente sezione della Parte Speciale, sono da intendersi tutti quelli facenti parte del documento denominato Regolamento dell'OdV di Fira S.p.A. e, qualora non compresi nel predetto Regolamento, quelli successivamente indicati:

- ✓ verifica dell'osservanza, dell'attuazione e dell'adeguatezza del Modello – Parte Generale e Parti Speciali – nell'ottica della prevenzione della commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- ✓ vigilanza sull'effettiva applicazione della Parte Generale del Modello e della Parte Speciale e rilevazione delle deviazioni comportamentali dei soggetti destinatari qualora riscontrati dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- ✓ verifica periodica, con il supporto di tutte le funzioni competenti ritenute necessarie, del sistema di deleghe e procure in vigore;
- ✓ comunicazione di eventuali violazioni del Modello agli organi competenti;
- ✓ aggiornamento del Modello.

Fermo restando il potere dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli anche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli sulle attività sociali potenzialmente a rischio di reati di cui all'art. 25-*octies*, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole previste dal Modello e, in particolare, alle procedure interne.

A tal fine, come per gli altri controlli, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Con riferimento ai reati previsti nella presente Parte Speciale la tipologia e la periodicità delle informazioni da inviare all'OdV sono condivise dall'Organismo stesso con il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio e con i Responsabili dei processi sensibili ove ritenuto opportuno.

In ottemperanza al D.Lgs. n. 231/07 (normativa antiriciclaggio) la Fira ha introdotto, all'interno della Società, la figura del Responsabile della funzione antiriciclaggio (Dott.ssa Romina Buonafortuna), del Responsabile per la segnalazione di operazioni sospette (Dott.ssa Romina Buonafortuna), del Responsabile della Revisione interna (Dott. Andrea Di Nizio).

4.7 REATI TRIBUTARI

La Legge 19 dicembre 2019, n. 157, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24 dicembre 2019, ha convertito con modificazioni il decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*", c.d. "Decreto Fiscale", con il quale sono state introdotte nel nostro ordinamento importanti novità in materia di reati tributari e responsabilità amministrativa degli enti. A pochi mesi dal Decreto Fiscale, poi, il D.Lgs. 75/2020 (in vigore dal 30 luglio 2020) ha esteso nuovamente il catalogo dei reati presupposto per la responsabilità dell'ente in materia tributaria. Con tale ultimo provvedimento il governo ha integrato le disposizioni del Decreto 231 dando attuazione alla "Direttiva PIF" (Direttiva UE 2017/1371) prevedendo la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche anche per le "gravi" frodi in materia IVA, laddove il concetto di gravità è definito dalla "Direttiva PIF" avendo riguardo al carattere transfrontaliero delle condotte illecite ("connessa a due o più Stati membri") e all'elevato ammontare del danno complessivo ("almeno pari a dieci milioni di euro").

Esempi: la Società, fuori dai casi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe indicare in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi inferiori a quelli effettivi (superando le soglie di punibilità previste), compiendo operazioni oggettivamente o soggettivamente simulate ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria. In particolare, la Società potrebbe indicare in un contratto/offerta un prezzo inferiore rispetto a quello realmente pattuito con il cliente e che poi verrà incassato. A titolo esemplificativo, potrebbe: (i) incassare a titolo di acconto una parte del prezzo, mediante mezzi di pagamento non tracciati, senza emettere fattura; (ii) indicare nel contratto un prezzo inferiore rispetto a quello concordato con l'acquirente (prezzo che sarà poi pagato mediante modalità tracciabili); (iii) emettere fattura esclusivamente per l'importo tracciato con conseguente evasione dell'importo pagato a titolo di acconto e non fatturato. oppure, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, potrebbe emettere o rilasciare fatture o altri documenti (aventi rilievo probatorio ai fini fiscali) per operazioni inesistenti. A titolo esemplificativo, l'interesse e/o il vantaggio per la Società potrebbe essere: ricevere da parte del

terzo una somma di denaro in contante (non tracciabile) non inferiore all'importo delle imposte che la Società dovrà versare all'Erario, consentendo alla Società di creare fondi extracontabili; essere preferita, da parte del terzo, per future attività di *business* congiunte altamente remunerative; la promessa che il terzo non partecipi ad una gara d'appalto alla quale la Società è interessata. Il medesimo schema evasivo si realizzerebbe anche in caso di fatture o altri documenti indicanti un importo superiore rispetto a quello reale; oppure la Società, al fine di (i) evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di (ii) consentire l'evasione a terzi, potrebbe occultare o distruggere, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari. Nella prima ipotesi, l'interesse e/o il vantaggio per la Società risiederebbero nell'evasione fiscale. Nella seconda ipotesi, invece, potrebbero risiedere: i) nel ricevere da parte del terzo una somma di denaro in contante (non tracciabile) prodromica alla creazione di fondi extracontabili; ii) nell'essere preferita, da parte del terzo, per future attività di *business* congiunte altamente remunerative; iii) nella promessa che il terzo non partecipi ad una gara d'appalto alla quale la Società è interessata; ancora: la Società, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte (per un importo complessivo superiore ad Euro 50.000) e con la finalità di rendere in tutto o in parte inefficace un'eventuale procedura di riscossione coattiva da parte dell'Amministrazione finanziaria, potrebbe alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, sottraendo in tutto o in parte le garanzie patrimoniali alla riscossione coattiva del debito tributario

4.8 Attività sensibili

- Gestione dei flussi finanziari
- Gestione delle fatturazioni
- Rapporti con la regione Abruzzo
- Ricerca, selezione e qualifica dei fornitori (acquisti)
- Gestione acquisti beni e servizi (acquisti)
- Cessione e dismissione dei cespiti (operazioni straordinarie)
- Gestione adempimenti e fiscali e versamento imposte (quindi anche: Predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti d'imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi in genere, anche con il supporto di consulenti esterni; Gestione delle attività correlate a visite ispettive e/o accertamenti dell'Amministrazione Finanziaria;
- Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali;

- Valutazione, approvazione e gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie;
- Gestione degli adempimenti societari;
- Gestione degli adempimenti fiscali;
- Gestione delle dichiarazioni fiscali.

4.8 PRINCIPI E REGOLE COMPORTAMENTALI

- previsione di un sistema di deleghe e procure, nonché di un sistema organizzativo (compiti, ruoli e responsabilità formalizzati)
- segregazione dei compiti tra: chi richiede / chi autorizza e chi effettua i pagamenti; chi esegue e chi controlla / autorizza
- tracciabilità e verificabilità ex post di ogni operazione relativa alle attività sensibili;
- archiviazione della documentazione, ivi inclusi documenti e/o scritture contabili, al fine di impedirne l'occultamento o la distruzione e di garantire la tracciabilità del processo
- Presenza di un flusso fra ODV e Collegio Sindacale. Tale flusso, tra l'altro, ha lo scopo di valutare, periodicamente, visto anche l'art. 2086 c.c., l'opportunità di implementare l'adozione, e la sua periodica revisione, ovvero di aggiornare (qualora già adottata), una procedura per la gestione della contabilità clienti, nonché la definizione di specifiche modalità operative di acquisizione delle informazioni e dei dati utili alla determinazione degli importi suscettibili di fatturazione, dei criteri e delle modalità di monitoraggio dei crediti scaduti, della loro svalutazione e dell'eventuale stralcio, nonché di discettare in merito all'idoneità, nell'ambito degli approvvigionamenti, delle procedure in essere per la gestione dei beni e dei servizi contemplanti i punti di controllo presenti nella prassi aziendale; le determinazioni conseguenti dall'incontro periodico tra l'OdV e il Collegio Sindacale possono impattare sulla segregazione delle funzioni e sui mansionari degli apicali interessati.
- Verifica, mediante autocertificazione, di assenza di situazioni di inconferibilità/incompatibilità o di conflitto di interessi in capo al consulente esterno di cui si avvale la società per l'inoltro delle dichiarazioni fiscali.

Visti di conformità

Posto che l'invio telematico di false dichiarazioni (redditi, Iva etc.) con apposizione di un visto di conformità mendace rilasciato dal professionista o dal CAF abilitato è sintomatico del contribuente, del professionista o del CAF abilitati, al compimento alle attività illecite del cliente (v. Corte di cassazione, sentenza 26089/2020), la funzione addetta alla presentazione della dichiarazione (Iva etc.), previene il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, nonché l'indebita compensazione di crediti inesistenti, e, a tal fine:

- verifica che i dati contenuti nel flusso suscettibile di visto di conformità siano veritieri
- conserva traccia del flusso mediante il quale ha curato la trasmissione dei dati e dei documenti al professionista o al CAF abilitato per l'apposizione del visto di conformità.

E' vietato:

- il carosello in acquisto e in vendita;
- l'indebita compensazione;
- il rilascio di fatture per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti;
- compiere operazioni sul capitale sociale finalizzate alla creazione di fondi neri (es. riservizzazione del capitale sociale e utilizzo della stessa riserva per il pagamento di penali appositamente disposte in vista del voluto inadempimento contrattuale)
- forzare l'interpretazione delle norme giuridiche finalizzando l'operazione sottesa all'abuso del diritto, a sua volta proteso alla realizzazione di una operazione tacciabile, in concreto, di elusione o evasione fiscale
- pagamenti di fatture non supportate da idonea documentazione
- manomettere, alterare o distruggere documenti a rilevanza contabile;
- l'uso di documentazione falsa;
- Includere nella contabilità fatture e altri documenti inesistenti a livello oggettivo e/o soggettivo o con un valore superiore a quello reale
- indicare nelle dichiarazioni (Iva etc.) elementi passivi fittizi;
- agevolare o proporre l'infedele asseverazione da parte dei soggetti abilitati all'apposizione del visto di conformità.

- indicare o inviare per l'elaborazione o l'inserimento in dette comunicazioni, dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società. È fatto divieto, inoltre, di porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero a creare "contabilità parallele". Una particolare attenzione deve essere dedicata alla stima delle poste contabili: i soggetti che intervengono nel procedimento di stima devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, non discostandosi, senza darne adeguata informazione giustificativa, dai criteri di valutazione normativamente fissati o dai criteri tecnici di valutazione generalmente accettati. Il bilancio, inoltre, deve essere completo sotto il profilo dell'informazione societaria e deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge. Analoga correttezza è richiesta agli amministratori, ai sindaci, ai direttori generali, agli eventuali liquidatori nella redazione di tutte le altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci, affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete. E' vietato impedire od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo proprie del Collegio sindacale; E' vietato determinare o influenzare illecitamente l'assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificiosamente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare

PARTE SPECIALE “E”

Reati informatici e di trattamento illecito dei dati

(Art. 24-*bis* del D. Lgs. 231/01)

Relativa al

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Adottato da

FIRA S.P.A.

5.1PREMESSA

La legge 18 marzo 2008, n. 48 recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno” ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l’art. 24-*bis*, estendendo la responsabilità amministrativa degli enti anche ai delitti informatici e di trattamento illecito di dati, in coerenza con i profondi cambiamenti dipendenti dall’uso, sempre più esteso, della tecnologia digitale e dalla sua rapida evoluzione, nonché dalla convergenza e costante globalizzazione delle reti informatiche.

5.1.1 LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA’ DEGLI ENTI

I reati presupposto in tema di criminalità informatica, alcuni dei quali già esistenti nel codice penale, altri riformulati ed altri ancora introdotti dalla legge n. 48/08, sono i seguenti:

- Art. 491-*bis* c.p. Falsità in documenti informatici
- Art. 615-*ter* c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
- Art. 615-*quater* c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- Art. 615-*quinquies* c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;

- Art. 617-*quater* c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
- Art. 617-*quinquies* c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- Art. 635-*bis* c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
- Art. 635-*ter* c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- Art. 635-*quater* c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
- Art. 635-*quinquies* c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- Art. 640-*quinquies* c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Si noti che è senz'altro finalizzato alla lotta alla criminalità informatica pure l'art. 640-*ter* (frode informatica), presente nel D. Lgs. 231/01 sin dalla sua emanazione e segnatamente all'art. 24, relativo ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

Allo scopo di non incorrere nella responsabilità prevista dal Decreto, dunque, l'Ente deve dotarsi di un Modello capace di rendere il più efficiente possibile la propria organizzazione, attraverso la gestione del rischio e il controllo dello stesso.

In linea generale si può definire il c.d. "reato informatico" come quella condotta antigiuridica concernente l'elaborazione automatica e la trasmissione dei dati, ovvero come quell'illecito che ha come oggetto o mezzo il computer.

Il "sistema informatico" si può definire come l'insieme di elementi interconnessi o collegati che permettono di raccogliere, archiviare, cercare, elaborare o distribuire dati, trasformandoli in informazioni utili per supportare le attività decisionali e di controllo di un ente; tale sistema si compone di risorse tecnologiche e organizzative e consente lo svolgimento di tre processi fondamentali: 1) processo di acquisizione dei dati (*input*); 2) processo di elaborazione dei dati (trasformazione); 3) processo di restituzione delle informazioni (*output*).

Il sistema informatico ha lo scopo di rendere più veloci ed efficienti i processi aziendali, supportando le diverse fasi degli stessi, fornendo strumenti per pianificare le attività, monitorare la dinamica del sistema oggetto di osservazione, registrare i risultati raggiunti, richiamare l'attenzione sui problemi, valutare la situazione e prendere le decisioni migliori.

Ne consegue che nel Modello l'Ente deve fissare i principi, progettare procedure e implementare sistemi che hanno come obiettivo finale la protezione e la sicurezza del flusso comunicativo e informativo gestito attraverso il sistema informatico.

A tale scopo, tutte le attività e i processi gestiti attraverso il sistema informatico riguardanti, in particolar modo, l'elaborazione e la trasmissione di dati contabili, fiscali e di gestione delle attività, devono essere garantiti e tutelati al fine di evitare la commissione dei reati presupposto previsti dal Decreto.

In tale settore, il Modello deve prevedere principi e garanzie che tengano in considerazione:

- la struttura della Società
- la natura delle attività svolte
- le dimensioni della Società medesima

Al riguardo si rende necessario:

- prevedere un sistema di autorizzazioni e deleghe che attui in modo concreto il principio della separazione dei compiti per ciascuna delle attività interessate dai processi informatici;
- prevedere un adeguato sistema di documentazione al fine di rendere le medesime attività tracciabili e controllabili
- prevedere che la gestione dei sistemi informatici sia dotata di strumenti e meccanismi che permettono di evitare la perdita, la modifica, anche accidentale, l'alterazione di dati e informazioni
- prevedere strumenti e meccanismi che mantengano la stabilità temporale e l'integrità complessiva del sistema

5.2 LE ATTIVITA' SENSIBILI RISPETTO AI REATI DI CRIMINALITA' INFORMATICA

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto, indica, tra gli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti, l'individuazione delle c.d. attività "sensibili" nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione dei reati previsti.

Senza dubbio il rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 24-bis del Decreto si concretizza maggiormente in attività, settori, funzioni e processi aziendali in cui il personale, nel compimento delle proprie attività, dispone di un sistema informatico dotato di connettività esterna.

I Processi Sensibili relativi all'attività svolta da Fira S.p.A. sono i seguenti:

- gestione del sistema informatico/telematico: installazione, mantenimento, monitoraggio degli accessi agli apparati e sistemi informatici;
- utilizzo di sistemi informatici/telematici a supporto dell'attività lavorativa con particolare riferimento alle attività di accesso ai sistemi informatici/telematici

5.3 IL SISTEMA IN LINEA GENERALE E I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Obiettivo della presente Sezione “E” è quello di fare in modo che tutti i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Consulenti e Partner, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella Parte Generale del presente Modello e a quanto di seguito stabilito.

In generale, nell’espletamento delle proprie attività, è vietato ai Destinatari del Modello di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che integrino le fattispecie di delitto informatico previste nel Decreto.

Al fine di evitare la commissione di tali reati, è fatto espresso richiamo al rispetto delle procedure aziendali, al Codice Etico, al Regolamento¹⁹ per l’utilizzo di sistemi informatici e ai principi contemplati nella Parte Generale del presente Modello.

Al medesimo fine di prevenire il compimento, da parte dei Destinatari, di azioni o fatti che possano integrare i delitti informatici di cui al Decreto, la Società adotta misure precauzionali e predispone **principi generali** di comportamento:

- fornisce ai Destinatari un’adeguata informazione relativamente al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali ed al rischio di commissione dei reati informatici;
- limita l’accesso a reti e sistemi informatici esterni alla Società compatibilmente con le necessità lavorative;
- effettua controlli sulla rete informatica aziendale al fine di monitorare e individuare comportamenti anomali;
- predispone e mantiene adeguate difese a protezione dei sistemi informatici prevedendo, ove possibile, controlli per prevenire l’ingresso e l’uscita di materiale non autorizzato.

5.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Premesso che l’utilizzo delle risorse informatiche e telematiche della società deve sempre ispirarsi al principio della diligenza e correttezza, allo scopo di dare concreta attuazione alle norme comportamentali elencate, devono essere rispettati i seguenti **principi procedurali**:

¹⁹ Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 315 del 2.09.2009, anche al fine di prevenire la violazione delle disposizioni di legge relative ai c.d. reati informatici, la Fira Spa ha adottato uno specifico Regolamento interno per l’utilizzo dei sistemi informatici

- informare adeguatamente i Dipendenti che utilizzano i sistemi informatici dell'importanza di mantenere i propri dati di accesso (username e password) riservati e di non divulgare gli stessi a soggetti terzi;
- informare i Dipendenti che utilizzano i sistemi informatici della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della convenienza di bloccarli, con i propri codici di accesso, nel caso si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro;
- l'accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete Internet) deve essere effettuato con le modalità consentite ed ai fini di utilizzo di scopi lavorativi;
- proteggere ogni sistema informatico della Società, al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o di interromperle;
- fornire ogni sistema informatico di adeguato software firewall e antivirus per modo che, per quanto possibile, questi non possano venire disattivati;
- vietare l'installazione e l'utilizzo di software e programmi in generale non approvati dalla Società e non pertinenti all'attività lavorativa espletata dai Destinatari;
- vietare l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici della Società, di software non autorizzati che rendono possibile scambiare con l'esterno informazioni della Società;
- impostare un a chiave d'accesso per la connessione alla rete internet al fine di impedire che soggetti estranei, esterni alla Società, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai Dipendenti.

E' in ogni caso vietata la trasmissione di qualsiasi atto non veritiero, contraffatto o non autentico attraverso l'invio telematico.

5.5 I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando il potere dell'OdV di porre in essere specifici controlli, anche a seguito di eventuali segnalazioni ricevute, l'Organismo effettua periodicamente controlli sulle attività sociali potenzialmente a rischio di reati informatici e trattamento illecito di dati, diretti a verificare la corretta attuazione delle procedure in relazione alle regole previste dal Modello e alle procedure aziendali.

All'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Le informazioni acquisite a tale specifico scopo vengono condivise dall'Organismo di Vigilanza con i rispettivi Responsabili dei Processi sensibili che hanno l'obbligo di attenersi alle modalità e tempistiche previste.

5.6 L'Art. 24-bis del D.LGS. 231/2001²⁰: Delitti informatici e trattamento illecito di dati

[1]. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies terzo comma²¹, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

[2]. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

[3]. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

[4]. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

5.6.1 I reati di cui all'art. 24-bis del Decreto:

Art. 491-bis c.p. Documenti informatici

[1]. Se alcune delle falsità previste dal presente capo²² riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le

²⁰ Articolo aggiunto dall'articolo 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48.

²¹ Il presente comma era stato modificato dall'art. 9, comma II, del D.L. n. 93 del 14.08.2013, tuttavia, detta modifica, non è stata confermata dalla legge di conversione n. 119 del 15.10.2013.

²² Si tratta dei reati di falso relativi alle seguenti fattispecie:

- Art. 476 c.p. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
- Art. 477 c.p. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative
- Art. 478 c.p. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti
- Art. 479 c.p. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
- Art. 480 c.p. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative

disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

[1]. *Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.*

[2]. *La pena è della reclusione da uno a cinque anni:*

- 1) Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) Se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3) Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

[3]. *Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.*

[4]. *Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.*

Il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico è un reato di mera condotta e si perfeziona con la violazione del domicilio informatico, e quindi con l'introduzione in un sistema costituito da un complesso di apparecchiature che utilizzano tecnologie informatiche, senza che sia necessario che l'intrusione sia

-
- Art. 481 c.p. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità
 - Art. 482 c.p. Falsità materiale commessa dal privato
 - Art. 483 c.p. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico
 - Art. 484 c.p. Falsità in registri o notificazioni
 - Art. 485 c.p. Falsità in scrittura privata
 - Art. 486 c.p. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato
 - Art. 487 c.p. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico
 - Art. 488 c.p. Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali
 - Art. 490 c.p. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri
 - Art. 491 c.p. Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena

effettuata allo scopo di insidiare la riservatezza dei legittimi utenti e che si verifichi una effettiva lesione della stessa. Commette il reato anche il soggetto che, avendo titolo per accedere al sistema, lo utilizzi per finalità diverse da quelle consentite.

Art. 615-*quater* c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

[1]. *Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro.*

[2]. *La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-*quater*.*

L'art. 615-*quater* completa la tutela prevista dall'articolo precedente e punisce l'abusiva acquisizione in qualunque modo – compresa l'autonoma elaborazione – dei mezzi o codici di accesso che consente, a soggetti non legittimati, di inserirsi nel sistema informatico o telematico altrui. Il reato in esame configura una condotta prodromica rispetto all'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico: l'accesso ai sistemi informatici e telematici, presuppone, infatti, la disponibilità di un mezzo fisico, quale il tesserino magnetico, la carta di credito, ovvero di un mezzo logico, come la password. L'art. 615-*quater* si pone, in definitiva, come norma di completamento della tutela fornita ai sistemi informatici e telematici dall'art. 615-*ter* e fornisce una tutela anticipata giacché sanziona una serie di condotte preparatorie del reato di ingresso abusivo. Alla base delle due menzionate norme vi è il medesimo interesse tutelato: infatti, la collocazione nella sezione relativa ai delitti contro l'inviolabilità del domicilio fa ritenere che il legislatore considerasse il sistema informatico alla stregua del domicilio e di tutti gli altri spazi in cui si esplica la vita privata della persona. Il bene giuridico protetto dall'art. 615-*quater* è dunque la riservatezza informatica.

Art. 615-*quinquies* c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

[1]. *Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.*

Con la legge 18 marzo 2008, n. 48, l'Italia ha ratificato e dato esecuzione alla convenzione di Budapest sui reati informatici (*cybercrime*), trattato internazionale volto a realizzare un impianto regolamentare organico ed omogeneo, valido a livello europeo, in materia di contrasto del crimine informatico. Si tratta di un reato comune, che può cioè essere commesso da chiunque, e può essere realizzato attraverso una pluralità di condotte. Viene infatti punito dalla norma in esame non solo chi diffonde, comunica e consegna dispositivi o programmi informatici capaci di danneggiare un sistema informatico ma anche chi si procura, produce, riproduce, importa o, comunque, mette a disposizione strumenti informatici. La norma richiama però la necessità che la condotta posta in essere sia finalizzata allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico. Essa, in definitiva, descrive condotte prodromiche al vero e proprio danneggiamento informatico, punito dagli artt. 635-*bis* e 635-*quinqüies*.

Art. 617-*quater* c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

[1]. *Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

[2]. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.*

[3]. *I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.*

[4]. *Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:*

- 1) *in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*

- 2) *da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) *da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.*

La norma tutela non solo la riservatezza, ma anche la regolarità delle comunicazioni che nei limiti di legge, si vogliono libere, complete e senza interruzioni. Oggetto della tutela è la genuinità e la riservatezza delle comunicazioni, laddove la genuinità esprime l'esigenza di autenticità del contenuto e di inviolabilità *ab externo* della tecnologia; mentre la riservatezza esprime la necessità che anche per le comunicazioni telematiche sia tutelata la riservatezza dei contenuti, i quali sono pur sempre, al di là della veste tecnologica li recepisce e li trasmette, espressione di idee, pensieri, volontà che li formano e li affidano alle tecnologie. Ulteriore bene giuridico protetto è poi quello della sicurezza del sistema informatico o telematico, vale a dire la sua capacità tecnica ed attitudine a diffondere e veicolare comunicazioni tra più soggetti non solo in condizioni di effettiva affidabilità e di sostanziale fedeltà quanto ai contenuti e alla destinazione dei messaggi, ma anche in modo tale da precludere che il circuito possa essere in qualche modo alterato, violando il rapporto fiduciario con il gestore della rete o stravolgendo i criteri prescelti circa l'accesso alle informazioni. La norma prevede due distinte ipotesi criminose: la prima consiste nell'intercettare, impedire o interrompere comunicazioni con e tra mezzi informatici o telematici. La seconda ipotesi consiste nella rivelazione di notizie illegittimamente apprese; rivelazione che, peraltro, deve essere diretta al pubblico.

Art. 617-*quinquies* c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

[1]. *Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

[2]. *La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617-*quater*.*

La norma tutela la sicurezza informatica e telematica nelle sue forme più varie apprestando una difesa avanzata rispetto ai reati di cui all'art. 617-*quater*. Il reato in questione tutela la regolarità e riservatezza delle comunicazioni e può essere posto in essere da chiunque, trattandosi di un reato comune. La condotta

descritta dalla norma consiste nell'installazione di strumenti idonei ad intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni. Si tratta di un reato di pericolo concreto per la cui configurabilità deve essere accertato che l'apparecchiatura installata sia idonea a produrre l'evento lesivo, cioè quello di intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni informatiche. Per quanto attiene all'intercettazione, si è precisato in giurisprudenza che con tale termine si fa riferimento al fatto di inserirsi nelle comunicazioni, traendone indebita conoscenza.

Art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

[1]. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

[2]. *Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.*

Il reato previsto dall'art. 635-bis è stato originariamente introdotto nel codice penale dall'art. 9 della legge 23.12.1993, n. 547, la quale, con specifico riferimento ai profili di danneggiamento dei beni informatici, ha previsto anche il reato di diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-*quinquies*). L'oggetto giuridico del reato è l'inviolabilità del possesso e della disponibilità delle cose-oggetto materiale della condotta, nonché sanzionare le condotte che, pur non dando luogo al materiale danneggiamento del supporto fisico su cui sono memorizzati i programmi ed i dati, si risolvono nella loro cancellazione o alterazione. L'oggetto della condotta contemplata dalla norma sono attualmente le sole "informazioni, dati e programmi informatici", in quanto i "sistemi informatici" risultano tutelati specificamente dai diversi articoli 635-*quater* e 635-*quinquies*. Le condotte attraverso cui il reato si realizza sono quelle di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione e soppressione.

Art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

[1]. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi*

pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

[2]. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

[3]. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

L'interesse tutelato dall'art. 635-ter coincide con quello oggetto del precedente articolo 635-bis, cui si aggiunge il rilievo pubblico delle informazioni, dati o programmi che sono oggetto materiale del reato. Benché la norma attribuisca rilievo al carattere di pubblica utilità delle informazioni, dati o programmi, si è ritenuto che tale formula generale appaia idonea ad abbracciare tutte le altre locuzioni impiegate, non richiedendo come condizione necessaria l'utilizzazione effettiva da parte di un soggetto pubblico: se ne deduce che il soggetto passivo potrebbe anche non essere lo stato o un altro ente pubblico. Quanto alla condotta, la norma incrimina i fatti diretti a danneggiare le informazioni, i dati o i programmi di pubblica utilità.

Art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

[1]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

[2]. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Per "sistema informatico" di cui alla norma in esame si intende ogni sistema di trattamento automatico delle informazioni attraverso mezzi elettronici; per "sistema telematico" si intende ogni forma di telecomunicazione che si giovi di apporti informatici per il suo funzionamento. Le condotte rilevanti ai fini dell'integrazione del reato sono sia quelle previste nel reato di cui all'art. 635-bis, sia quelle di introduzione o trasmissione di dati, informazioni o programmi ovvero di ostacolo al funzionamento del sistema.

Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

[1]. *Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

[2]. *Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

[3]. *Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

L'articolo 635-quinquies ricalca la struttura degli artt. 635-ter e 635-quater, prevedendo un'ipotesi più grave di reato nel caso in cui i sistemi informatici o telematici sono di pubblica utilità. La nozione di sistema informatico o telematico, la natura pubblica dell'interesse tutelato, la struttura del reato sono le stesse del precedente articolo.

Art. 640-quinquies c.p. Frode informatica

[1]. *Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro*

L'interesse tutelato dalla norma è il patrimonio e non la fede pubblica (invece tutelata dal reato di cui all'art. 495-bis c.p.), come risulta dalla collocazione dell'art. 640-quinquies tra i delitti contro il patrimonio e dalla previsione normativa del dolo specifico di profitto o di danno. Trattasi di reato proprio, potendo essere commesso solo da un soggetto qualificato, e cioè da colui che presta servizi di certificazione di firma elettronica o che fornisce altri servizi connessi con questi. La condotta del soggetto attivo del reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato secondo quanto stabilito dall'art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 82/2005.

Il delitto costituisce reato di mera condotta in quanto ai fini della sua consumazione non occorre che il profitto o il danno siano conseguiti, essendo sufficiente che rappresentino, a livello di dolo specifico, l'obiettivo perseguito dall'agente.

PARTE SPECIALE "F"

Piano per la prevenzione della corruzione

(L. 190/2012)

Adottato da

FIRA S.P.A.

9.1 PROFILI GENERALI

La legge 6 novembre 2012, n. 190 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*, prevede che le pubbliche amministrazioni definiscano un Piano di prevenzione della corruzione allo scopo di determinare la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio medesimo.

A tale riguardo, deve essere individuato il Responsabile della prevenzione della corruzione – funzione che non può essere affidata a soggetti estranei all’Ente - e deve essere adottato il piano triennale di prevenzione della corruzione.

Il Responsabile provvede a definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

Sebbene la legge n. 190/2012 non preveda l’applicazione delle disposizioni normative direttamente alle società partecipate in controllo pubblico, il Piano Nazionale Anticorruzione stabilisce che *“al fine di dare attuazione alle norme contenute nella legge n. 190/12, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali. Per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla l. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli*

considerati nella l. n. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'ente. Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della l. n. 190 del 2012 e denominate Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale. Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un responsabile per l'attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione, che può essere individuato anche nell'organismo di vigilanza previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001, nonché definire nei propri modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi di accountability che consentono ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione”.

Ne discende che una parte del Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/01, integrato ai sensi della legge n. 190/12, viene denominata Piano di Prevenzione della corruzione.

Il tema dei costi che il fenomeno della corruzione determina sul sistema economico, che si aggiunge alle negative implicazioni di carattere sociale, ha dunque indotto il Legislatore ad approvare la c.d. legge anticorruzione.

Il testo normativo rappresenta, senza dubbio, il più significativo intervento dedicato alla prevenzione del fenomeno corruttivo e risulta destinato a soddisfare due esigenze: da una parte la lotta alla corruzione, dall'altra l'esigenza di rispettare gli impegni che il Paese ha assunto, in tale ambito, a livello internazionale.

Nell'ottica legislativa la lotta alla corruzione deve svolgersi, dunque, attraverso due direttrici fondamentali: in primo luogo, la prevenzione – per la cui realizzazione devono essere studiate idonee misure – in secondo luogo, la repressione.

A tale ultimo aspetto sono ricondotti meccanismi sanzionatori di carattere amministrativo e penale.

Non può sfuggire che, in questo contesto, un ruolo determinante è attribuito alla attività di prevenzione, il cui perno fondamentale è rappresentato dalla individuazione di una serie di misure di garanzia ed efficacia dei controlli.

In questa prospettiva, così come accade con la redazione del Modello organizzativo, assume un ruolo strategico l'attività di individuazione delle aree maggiormente esposte al rischio corruzione e la conseguente predisposizione di meccanismi finalizzati a contrastare l'insorgenza di comportamenti devianti.

6.1.2 IL RUOLO DEL RESPONSABILE

Nell'ambito della legge n. 190/12 la figura del Responsabile anticorruzione assume un ruolo decisivo per garantire la prevenzione della corruzione nell'ambito delle attività svolte dalle Amministrazioni.

Il Responsabile – al quale, per lo svolgimento dei compiti affidatigli, deve essere riconosciuto un supporto in termini di risorse umane e finanziarie - deve:

- elaborare la proposta di piano della prevenzione da adottare;
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori esposti al rischio corruzione;
- verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità rispetto all'agire concreto;
- proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o cambiamenti dell'organizzazione;
- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità

Nella segnalata prospettiva di prevenzione, importanza fondamentale riveste il Codice Etico, allegato al presente Modello, che definisce gli obblighi minimi dei dipendenti della Società, nonché l'attività di formazione dei c.d. Destinatari del Modello.

A tale specifico fine, si prevede:

- l'individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione;
- l'individuazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione, con particolare riguardo alle attività a rischio individuate nella sezione "A" allegata al presente Modello;
- l'individuazione dei canali, degli strumenti, delle giornate dedicate alla formazione in materia di anticorruzione.

Lo sviluppo e l'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione devono costituire, dunque, il risultato dell'azione sinergica dei singoli Responsabili degli uffici e del Responsabile della prevenzione, secondo un processo che si sviluppa, dapprima, nella formulazione di proposte e, poi, nella successiva verifica ed applicazione.

9.2 CRITERI DI MAPPATURA DEL RISCHIO

La mappatura delle aree a rischio, pressoché coincidente con quella relativa alle singole sezioni della presente parte speciale, prevede, anche nell'ottica del rispetto della normativa anticorruzione, l'applicazione dei seguenti criteri:

- ✓ Individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione (si rinvia a quanto previsto nella sezione "A" del presente Modello);
- ✓ Previsione, per le attività a rischio, di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni (si rinvia a quanto previsto nella parte generale del presente Modello, nonché alle singole sezioni della parte speciale);
- ✓ Previsione, con particolare riguardo alle attività previste nella sezione "A" del presente Modello, di obblighi di informazione del Responsabile, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano e del Modello stesso;
- ✓ Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione (si rinvia a quanto previsto nella Sezione "A" della presente parte speciale);
- ✓ Individuazione di specifici obblighi di trasparenza e procedure di comportamento (si rinvia a quanto previsto nella parte generale del Modello e nelle singole sezioni della parte speciale).

Dal momento che il Piano di prevenzione della corruzione rappresenta lo strumento attraverso il quale la Società rende sistematico e descrive il processo finalizzato a definire la strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo, il programma di analisi dell'organizzazione, delle regole e procedure e delle prassi di funzionamento in termini di esposizione delle c.d. aree a rischio, per come esaminate nelle singole sezioni speciali, ed in particolare nella sezione "A", risulta utile anche allo specifico scopo attribuito dal legislatore al Piano anticorruzione.

Pertanto per tutto quanto non previsto nella presente Sezione si fa esplicito rinvio alle parti – generale, speciale e relative sezioni – del presente Aggiornamento del Modello di organizzazione della Società.